

**MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

# **MORANDI**

# **S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ex art. 6, comma 3, D. Lgs 08 giugno 2001 n. 231**

***“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge del 29 settembre 2000 n. 300”***

# MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

## ***PARTE GENERALE***

<b>CAPITOLO 1</b> .....	<b>6</b>
<b>IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE. NATURA E CARATTERI</b> .....	<b>6</b>
1.1.    LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO.....	9
1.2.    I REATI COMMESSI ALL'ESTERO .....	10
1.3.    IL TENTATIVO.....	11
1.4.    ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ - ARTT. 6 E 7 DEL DECRETO .....	11
1.5.    LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA .....	12
<b>CAPITOLO 2</b> .....	<b>12</b>
<b>ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b> .....	<b>12</b>
<b>DA PARTE DI MORANDI S.R.L.</b> .....	<b>12</b>
2.1.    IL PROFILO DELLA SOCIETÀ' .....	13
2.2.    FINALITÀ DEL MODELLO .....	14
2.3.    MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO.....	15
2.4.    DESTINATARI DEL MODELLO E DIFFUSIONE .....	15
<b>CAPITOLO 3</b> .....	<b>16</b>
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>16</b>
3.1.    OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	17
3.2.    INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	18
<b>CAPITOLO 4</b> .....	<b>18</b>
<b>SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE</b> .....	<b>18</b>
4.1.    LAVORATORI DIPENDENTI .....	19
4.2.    ORGANI DIRETTIVI .....	20
4.3.    COLLABORATORI ESTERNI E <i>PARTNERS</i> .....	20
<b>CAPITOLO 5</b> .....	<b>20</b>
<b>LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI WHISTLEBLOWING</b> .....	<b>20</b>
<b>"DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO"</b> .....	<b>20</b>
<b>AGGIORNAMENTO EX LEGGE N. 179, 30 NOVEMBRE 2017</b> .....	<b>20</b>
5.1.    LA NUOVA DISCIPLINA DEL <i>WHISTLEBLOWING</i> NELLE SOCIETÀ PRIVATE .....	20
5.2.    SCOPO DELLA POLICY E DESTINATARI DELLA DISCIPLINA .....	23
5.3.    LA SEGNALAZIONE ED IL PORTALE WHISTLEBLOWING .....	23
5.4.    LA TUTELA DEL SEGNALATO .....	24
5.5.    MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	25
5.6.    GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	25
5.7.    RAPPORTO PERIODICO, CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E TUTELA PRIVACY .....	27
<b>PARTE SPECIALE</b> .....	<b>28</b>

# MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

<b>CAPITOLO 6</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 24 DEL D. LGS N. 231/2001</b> .....	<b>28</b>
<b>INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO</b> .....	<b>28</b>
6.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	31
6.2 IN PARTICOLARE: AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO IN CORRELAZIONE CON I POTERI DI FIRMA.....	32
6.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	34
6.4 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO .....	36
6.5 ORGANISMO DI VIGILANZA E PROCEDURE DECISIONALI NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO .....	37
<b>CAPITOLO 7</b> .....	<b>38</b>
<b>ART. 24-BIS DEL D. LGS N. 231/2001</b> .....	<b>38</b>
<b>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</b> .....	<b>38</b>
7.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	43
7.2 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DI CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	43
7.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	45
<b>CAPITOLO 8</b> .....	<b>46</b>
<b>ART. 25 DEL D. LGS N. 231/2001</b> .....	<b>46</b>
<b>PECULATO CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE</b> .....	<b>46</b>
8.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	48
8.2 IN PARTICOLARE: AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO IN CORRELAZIONE CON I POTERI DI FIRMA.....	49
8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	53
8.4 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO .....	55
8.5 ORGANISMO DI VIGILANZA E PROCEDURE DECISIONALI DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO .....	56
<b>CAPITOLO 9</b> .....	<b>57</b>
<b>ART. 25-BIS.1 DEL D. LGS N. 231/2001</b> .....	<b>57</b>
<b>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b> .....	<b>57</b>
9.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	61
9.2 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DEL CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	61
9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	62
<b>CAPITOLO 10</b> .....	<b>62</b>
<b>ART. 25-TER DEL D. LGS N. 231/2001</b> .....	<b>62</b>
<b>REATI SOCIETARI</b> .....	<b>62</b>
10.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	68
10.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	69

# MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

10.3	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DI REATI SOCIETARI .....	70
10.4	ATTRIBUZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	73
<b>CAPITOLO 11 .....</b>		<b>74</b>
<b>ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS N. 231/2001 .....</b>		<b>74</b>
<b>OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>		<b>74</b>
11.1	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	76
11.2	ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DEL CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO.....	77
11.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	84
<b>CAPITOLO 12 .....</b>		<b>85</b>
<b>ART. 25-OCTIES DEL D. LGS N. 231/2001 .....</b>		<b>85</b>
<b>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....</b>		<b>85</b>
12.1	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	87
12.2	AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO IN CORRELAZIONE CON I POTERI DI FIRMA.....	88
12.3	ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DEL CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE E ALLE OPERAZIONI A RISCHIO.....	89
12.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	91
12.5	ORGANISMO DI VIGILANZA .....	93
<b>CAPITOLO 13 .....</b>		<b>94</b>
<b>ART. 25-OCTIES.1 DEL D. LGS N. 231/2001 .....</b>		<b>94</b>
<b>DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI INTRODOTTI DAL D.LGS. N. 184 DEL 18 NOVEMBRE 2021.....</b>		<b>94</b>
13.1	INDICAZIONE OGGETTO MATERIALE DEL REATO.....	96
13.2	ELEMENTI ESSENZIALI E CONDOTTE DESCRITTE DALLA NORMATIVA.....	96
13.3	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO AI FINI DELLA CONSUMAZIONE.....	98
13.4	ORGANISMO DI VIGILANZA .....	101
<b>CAPITOLO 14 .....</b>		<b>102</b>
<b>ART. 25-DECIES DEL D. LGS N. 231/2001 .....</b>		<b>102</b>
<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>		<b>102</b>
14.1	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	102
14.2	ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DEL CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO.....	103
14.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	104
14.4	ORGANISMO DI VIGILANZA .....	105
<b>CAPITOLO 15 .....</b>		<b>106</b>
<b>ART. 25-UNDECIES REATI AMBIENTALI.....</b>		<b>106</b>
15.1	INDICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	132

# MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

15.2	ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DEL CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO.....	133
15.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO.....	135
15.4	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	136
<b>CAPITOLO 16</b>	.....	<b>137</b>
<b>ART. 25-DUODECIES DEL D. LGS N. 231/2001</b>	.....	<b>137</b>
<b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b>	.....	<b>137</b>
16.1	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	140
16.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	140
16.3	ORGANISMO DI VIGILANZA .....	142
<b>CAPITOLO 17</b>	.....	<b>143</b>
<b>ART. 25-TERDECIES DEL D.LGS 231/2001</b>	.....	<b>143</b>
<b>REATI RIGUARDANTI RAZZISMO E XENOFOBIA</b>	.....	<b>143</b>
17.1	LA PREVISIONE NORMATIVA .....	143
17.2	POSSIBILI AMBITI DI COMMISSIONE E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....	146
<b>CAPITOLO 18</b>	.....	<b>147</b>
<b>ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D. LGS N. 231/2001</b>	.....	<b>147</b>
<b>REATI TRIBUTARI</b>	.....	<b>147</b>
<b>AGGIORNAMENTO EX LEGGE N. 157, 19 DICEMBRE 2019</b>	.....	<b>147</b>
18.1	IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO .....	147
<b>ART. 25-QUINQUIESDECIES “RETI TRIBUTARI”</b>	.....	<b>147</b>
18.2	LE DEFINIZIONI .....	151
18.3	LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI E L’ANALISI DEL RISCHIO .....	152
18.4	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	153
<b>CAPITOLO 19</b>	.....	<b>153</b>
<b>ART. 25-SEXIESDECIES “CONTRABBANDO”</b>	.....	<b>153</b>
<b>19.1 LA PREVISIONE NORMATIVA</b>	.....	<b>154</b>
19.2	ORGANISMO DI VIGILANZA .....	156

# MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

## PARTE GENERALE

### *Capitolo 1*

#### **IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE. NATURA E CARATTERI**

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

I punti fondamentali del Decreto riguardano:

- a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:
  1. persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("*apicali*") (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
  2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.
- b) La tipologia dei reati previsti riguarda
  - i. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche frode informatica in danno dello Stato

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture regolati nel D. Lgs n. 231/2001 **dall'art. 24;**
- ii. delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, che ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 24-bis;**
  - iii. delitti di criminalità organizzata, che sono stati aggiunti dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 24-ter;**
  - iv. delitti quali peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio, regolati nel D. Lgs n. 231/2001 **dall'art. 25;**
  - v. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti nella disciplina dalla Legge n. 409/2001, art. 6, e successive modiche, che ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-bis;**
  - vi. delitti contro l'industria e il commercio, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-bis.1;**
  - vii. reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D. Lgs 61/2002, introdotti dal D. Lgs 11 aprile 2002 n. 61, modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19 del 2.3.23 che ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-ter;**
  - viii. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nella disciplina dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-quater;**
  - ix. reati inerenti le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7, che ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-quater.1;**
  - x. delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti nella disciplina con Legge 11 agosto 2003 n. 228, che ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-quinquies;**
  - xi. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato indicati all'art.9 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge Comunitaria 2004) che a sua volta recepisce la direttiva 2006/6/CE – previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – sono recepiti dal Legislatore nazionale attraverso **l'art. 25-sexies** del D. Lgs n. 231/01;
  - xii. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nella

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

disciplina dall'art. 9 Legge 3 agosto 2007 n. 123, che ha inserito nel D. Lgs n. 231/01 **l'art. 25-septies**;

- xiii.** reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti nella disciplina dall'art. 63 del D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195 del 18.11.2021 che ha aggiunto al D. Lgs n. 231/01 **l'art. 25-octies** nr. 137;
- xiv.** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, introdotto dal D. Lgs. n. 184 del 18.11.2021 che ha introdotto **l'art. 25 – octies.1** e dal D.L. 10 agosto 2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9.10.2023;
- xv.** delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha aggiunto al D. Lgs n. 231/01 **l'art. 25-novies**;
- xvi.** reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotti dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116, e poi sostituito dal D. Lgs 7 luglio 2011 n. 121, che hanno inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-decies**;
- xvii.** reati ambientali, introdotti dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116 e poi sostituito dal D. Lgs 7 luglio 2011 n. 121, modificato dalla L. 68/2015 e dal D. Lggs. N. 21/2018 che hanno inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-undecies**;
- xviii.** reati inerenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti dal D. Lgs 16 luglio 2012 n. 109 e dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, che hanno inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-duodecies**;
- xix.** reati riguardanti razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, che hanno inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-terdecies**;
- xx.** reati riguardanti frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti mediante la Legge n. 39/2019 che ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive e che hanno inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-quaterdecies**;
- xxi.** reati tributari, introdotti mediante Legge n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n.75/2020 e che hanno inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-quinquiesdecies**;
- xxii.** reato di contrabbando, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 che ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 **l'art. 25-sexiesdecies**;
- xxiii.** disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, introdotte dalla L. n.9 del 22.3.2022 che ha introdotto **l'art. 25-septiesdecies**;

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

**xxiv.** riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotto dalla L. n.9 del 22.3.2022 che ha introdotto l'**art. 25-duodevicies**;

**xxv.** delitti tentati **ex art. 26**;

**xxvi.** responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, introdotto dall'art. 12 Legge n. 9 del 2013;

**xxvii.** reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale) introdotto con Legge n. 146/2006.

In considerazione dell'area di attività e della natura di MORANDI S.R.L., tra i reati enumerati dal Decreto vengono giudicati maggiormente rilevanti per la Società quelli riportati sub **i), ii), iv) vi), vii), xii), xiii), xiv), xvi), xvii), xviii), xix), xxi) e xxii)** che in seguito si andranno ad elencare con la relativa descrizione della condotta criminosa.

### 1.1. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede **sanzioni pecuniarie** e **sanzioni interdittive**.

La **sanzione pecuniaria** è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote» e, quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le **sanzioni interdittive** previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in ipotesi tassative e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale,

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive il Decreto prevede ulteriori due sanzioni:

- a) **la confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- b) **la pubblicazione della sentenza di condanna**, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

### 1.2 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'art. 4 del Decreto, MORANDI S.R.L. può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli art. 7, 8, 9, 10 c.p. oltre che in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 231/01 (e qualora la legge preveda che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### 1.3 IL TENTATIVO

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo.

### 1.4 ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ - ARTT. 6 E 7 DEL DECRETO

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di **reati commessi da soggetti in posizione apicale** l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

**Per quanto concerne i dipendenti**, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **1.5 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente integrate in data 3 ottobre.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere sintetizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- **individuazione delle aree a rischio**, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- **predisposizione di un sistema di controllo** in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

A supporto di quanto sopra soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal *management* e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

## *Capitolo 2*

### **ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

#### **DA PARTE DI MORANDI S.R.L.**

MORANDI S.R.L., nell'ottica di assicurare e migliorare le condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione, mediante adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunicato all'Assemblea dei Soci, di un Modello di Organizzazione e di Gestione conforme alle prescrizioni del Decreto ed alle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale Modello, si propone di costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, lineari ed improntati alla legalità, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### **2.1 IL PROFILO DELLA SOCIETA'**

Ragione Sociale: MORANDI SRL;

Sede Legale: Via Dandolo n. 1, 21100 Varese (VA)

Sedi secondarie ed unità locali operative:

- unità locale n. VA/1, Via Cà Bassa n. 10, 21100 Varese (VA);
- unità locale n. VA/6, Via Cà Bassa n. 10, 21100 Varese (VA);
- unità locale n. MI/1, Via Dei Rovedi n. 35, 20006 Pregnana Milanese (MI).

Codice ATECO: 49.31

Oggetto sociale: la società ha per oggetto quale attività prevalente autoservizi di linea, autostrasporti, noleggio da rimessa ed in genere attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.

Morandi S.r.l. quale importanza primaria ha ad oggetto l'attività di trasporti terrestri passeggeri con pullman turistici e quale secondaria il trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente.

Codice fiscale/Partita IVA: 00685110124;

Forma giuridica adottata: Società a Responsabilità Limitata;

Sistema di Amministrazione:

- legale rappresentante dell'impresa e Presidente del Consiglio di Amministrazione Morandi Gianpiero con poteri come da atto costitutivo;
- legale rappresentante dell'impresa e Amministratore Delegato Morandi Gianluca con poteri come da atto costitutivo.

Organo amministrativo: Consiglio di Amministrazione, numero 4 (quattro) componenti:

- Morandi Gianpiero: Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'impresa;
- Morandi Gianluca: Amministratore Delegato e legale rappresentante dell'impresa;
- Morandi Filippo: Amministratore Delegato;
- Morandi Stefania Carolina: consigliera.

Organo di controllo: Consiglio di Amministrazione.

Titolari di altre cariche o qualifiche:

- Revisore Legale: Faija Gianmarco Bartolomeo.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### 2.2 FINALITÀ DEL MODELLO

Con l'adozione del presente modello MORANDI S.R.L. si determina ad osservare compiutamente le prescrizioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto, incrementando il sistema dei controlli tesi a prevenire la commissione dei reati.

Il Modello si basa su di un sistema strutturato ed organico di procedure che si propongono di:

- individuare le aree ed i processi di verosimile rischio nello svolgimento dell'attività aziendale;
- fissare un sistema normativo interno teso a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi da prevenire a mezzo di un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una cristallina rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- individuare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuire all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre e curarne l'aggiornamento.

Quindi, il Modello si propone le finalità che seguono:

- migliorare il sistema di *corporate governance*, con particolare attenzione all'obiettivo di prevenire la commissione di reati;
- preordinare un articolato sistema di prevenzione e controllo teso alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- informare adeguatamente tutti coloro che operano a nome e per conto della società, soprattutto nelle aree di attività a rischio, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, qualora si concretizzi in un illecito, potrà comportare sanzioni amministrative e penali non solo nei loro confronti ma anche in quelli della società;
- informare tutti coloro che operano a nome e per conto della società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- diffondere ed affermare una cultura d'impresa fondata sulla legalità, con espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, alle disposizioni interne ed alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- diffondere la cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che la Società si prefigge di raggiungere.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### **2.3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO**

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, l'Organo Dirigente ha competenza esclusiva per l'adozione, modificazione ed integrazione del Modello dandone comunicazione all'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio di Amministrazione è tenuto a modificare con tempestività il Modello nell'ipotesi in cui vengano riscontrate violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora il Modello si manifesti inadeguato al fine di garantire l'efficace prevenzione delle fattispecie delittuose previste dal Decreto.

È demandato altresì al Consiglio di Amministrazione il compito di integrare ed aggiornare il Modello qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo che amplino l'ambito di applicazione del Decreto.

L'OdV deve tempestivamente segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni fatto dal quale derivi la necessità di revisione ed aggiornamento del Modello. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede ad adottare a tal fine ogni opportuna deliberazione di competenza dandone comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Le modifiche delle procedure devono essere comunicate all'OdV.

### **2.4 DESTINATARI DEL MODELLO E DIFFUSIONE**

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti della medesima, nonché coloro i quali, pur essendo soggetti esterni, operano su mandato della stessa o sono legati da rapporti di collaborazione tali da ritenere opportuno applicare le procedure previste dal Modello al fine di prevenire la commissione di reati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne il contenuto, le relative disposizioni ed a contribuire all'attuazione del medesimo.

La Società promuove l'effettiva conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i soggetti interessati attraverso le modalità ritenute idonee.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### ***Capitolo 3***

#### **ORGANISMO DI VIGILANZA**

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del Decreto, il compito di vigilare con continuità in ordine all'efficace funzionamento ed all'osservanza delle prescrizioni del Modello, nonché di proporre e promuovere l'aggiornamento, è demandato ad un organismo della Società connotato da autonomia, professionalità ed indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ai fini di cui sopra e secondo il disposto dell'art. 6, lettera b) del Decreto, la Società, con atto del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi all'Assemblea dei Soci costituisce l'“Organismo di Vigilanza”, disciplinato dalle disposizioni che seguono.

I membri dell'OdV devono essere scelti in base ai requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza ed autonomia funzionale.

L'OdV è composto da un membro, designato dal Consiglio di Amministrazione che provvederà a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci.

#### **All'OdV sono attribuiti i compiti di:**

- vigilare sull'effettiva attuazione del Modello;
- verificare la concreta efficacia del Modello e l'idoneità del medesimo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- aggiornare e modificare il modello in ragione di intervenuti mutamenti normativi o delle condizioni aziendali. Modifiche che comunque restano assoggettate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

All'OdV, al fine di esplicare le funzioni di cui sopra e di consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di autonomi poteri di spesa, determinati sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'OdV medesimo.

L'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilare sulla concreta attuazione del Modello adottato dalla Società, esercita i seguenti poteri di iniziativa e controllo nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- verifica periodica della mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguare la stessa agli eventuali intervenuti mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- accede a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio e può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti ai dirigenti della società ed a tutto il personale dipendente che svolga la propria attività nell'ambito delle attività a rischio ovvero sovrintenda alle medesime;
- effettua verifiche periodiche su attività, operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- conduce le indagini interne tese all'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del modello emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'Organismo o segnalate al medesimo.

### **3.1 OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV riferisce in ordine all'attuazione del Modello ed all'eventuale sussistenza di profili di criticità del medesimo provvedendo a redigere periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, una relazione scritta relativa all'attività svolta che, unitamente ad un motivato rendiconto delle spese sostenute, dovrà essere inoltrata all'Amministratore.

Tali relazioni periodiche assolvono anche lo scopo di consentire al Consiglio di Amministrazione di acquisire gli elementi necessari al fine di valutare l'opportunità di apportare eventuali modificazioni al Modello.

Le relazioni dovranno pertanto presentare ed evidenziare, quale contenuto minimo:

- le eventuali problematiche relative alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello;
- le segnalazioni ricevute dai soggetti interni ed esterni in ordine al Modello, le relative attività svolte e gli esiti delle verifiche;
- i procedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società con esclusivo riferimento alle attività a rischio;
- la valutazione della concreta applicazione e della funzionalità del Modello, con eventuali indicazioni, integrazioni, correzione o modifiche tese al miglioramento dello stesso.

In ogni caso, l'OdV dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in ordine ad ogni violazione del Modello ritenuta fondata di cui sia venuto a conoscenza.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### **3.2 INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il personale della Società ha facoltà di rivolgersi direttamente all'OdV per segnalare violazioni del modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, in forma scritta e non anonima, adottando le misure idonee affinché sia garantita la riservatezza in ordine all'identità del segnalante, purché veritiere.

Le eventuali conseguenti iniziative saranno disposte ad esclusiva discrezione dell'OdV, il quale dovrà comunque motivare eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

#### **Devono essere trasmesse all'OdV le informazioni relative ai seguenti atti ufficiali:**

- atti, provvedimenti o notizie provenienti dalle Autorità in ordine allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o quadri in relazione all'instaurazione di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti redatti dai responsabili aziendali nell'ambito delle loro attività e funzioni dai quali emergano fatti, atti, eventi, azioni od omissioni che presentino profili di criticità in relazione all'attuazione delle prescrizioni del Modello e del Decreto;
- le notizie relative alla effettiva attuazione del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni irrogate, dei provvedimenti di archiviazione e delle relative motivazioni;
- il sistema delle deleghe adottato dalla Società e ogni modifica relativa al medesimo.

### ***Capitolo 4***

#### **SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE**

Secondo il disposto dell'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto viene introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, che costituisce condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle misure sanzionatorie e disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, e non pregiudica né modifica ulteriori eventuali conseguenze di diversa natura che possano derivare dal medesimo fatto.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi competenti in forza dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto e dai regolamenti della Società.

La violazione del Modello e delle relative procedure deve essere immediatamente comunicata all'OdV da parte di tutti i destinatari del Modello.

All'OdV deve altresì essere comunicata l'eventuale applicazione di una sanzione prevista per la violazione del Modello o delle procedure disposta nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto all'osservanza del Modello.

### **4.1 LAVORATORI DIPENDENTI**

Le condotte poste in essere dai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro in violazione delle singole norme comportamentali previste dal Modello sono definite come illeciti disciplinari.

Nei confronti dei soggetti di cui sopra il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL dei lavoratori dipendenti.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto statuito dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

In relazione a quanto sopra il Modello fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Pertanto la violazione delle previsioni del Modello e delle relative procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle conseguenti sanzioni, in conformità alla legge ed ai CCNL.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto medesimo nemmeno in via provvisoria, potrà essere disposto il licenziamento senza preavviso, ex art. 2119 c.c., ferma restando l'osservanza del procedimento disciplinare.

Il sistema disciplinare deve essere monitorato dall'OdV e dalla Direzione del Personale.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### **4.2 ORGANI DIRETTIVI**

Qualora la violazione delle procedure previste dal Modello sia realizzata da parte di dirigenti si provvede ad applicare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili le misure idonee previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

L'OdV provvede a dare comunicazione di quanto sopra al titolare del potere disciplinare e al Consiglio di Amministrazione.

Se la violazione riguarda eventuali procuratori della Società, l'OdV deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

In caso di violazione, l'OdV fornisce immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incumbenti stabiliti dalla legge.

### **4.3 COLLABORATORI ESTERNI E *PARTNERS***

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da *partners* in dispregio delle norme di condotta previste dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto potrà determinare, previa attivazione ed apposizione di opportune ed idonee clausole contrattuali nelle lettere di incarico e negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto.

L'OdV informa il Consiglio di Amministrazione al fine di deliberare in ordine alle misure sanzionatorie previste.

## *Capitolo 5*

### **LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI WHISTLEBLOWING**

**“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”**

**Aggiornamento ex Legge n. 179, 30 novembre 2017**

### **5.1 LA NUOVA DISCIPLINA DEL *WHISTLEBLOWING* NELLE SOCIETÀ PRIVATE**

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

Mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 14 dicembre 2017, n. 291, è stata introdotta la Legge 30 novembre 2017, n. 179 con la quale è stata introdotta la **nuova disciplina del whistleblowing**, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” e la cui entrata in vigore è stata fissata al 29 dicembre 2017.

Per quanto riguarda il settore privato, l’art. 2 della Legge n. 179/2017 interviene sul D. Lgs. n. 231/2001 inserendo all’art. 6 (“*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente*”), una nuova previsione normativa che inquadra nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le misure legate alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni.

Tale novella normativa, per quanto qui di interesse, all’art. 2 dispone infatti quanto segue:  
“*All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«*2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

*2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.*

*2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.»*

La *ratio* sottesa all'adozione di tale normativa, soprattutto per quanto attiene alla riforma del D. Lgs. n. 231/2001, è stata quella di individuare strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reati od irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative.

È evidente, infatti, come la Legge miri ad incentivare la collaborazione dei lavoratori al fine di favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di Enti pubblici e privati, anche mediante la previsione di sistemi in grado di consentire ai lavoratori stessi di segnalare, in condizioni di sicurezza, gli eventuali illeciti di cui siano venuti a conoscenza.

Ai sensi delle novelle legislative introdotte mediante l'aggiunta dei tre nuovi commi all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, è ora previsto che tutte le Società che hanno adottato un Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo, debbano implementare lo stesso mediante la previsione di:

- a) uno o più canali comunicativi mediante i quali possa essere consentito ai lavoratori segnalati, di *“presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite”* rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Sul punto la normativa specifica come i canali utilizzati non potranno essere utilizzati con finalità diverse dalla tutela e dell'integrità dell'Ente e come gli stessi dovranno necessariamente garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Le segnalazioni inviate, inoltre, dovranno essere *“fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”*;

- b) un canale alternativo di segnalazione, in grado anch'esso di garantire, mediante modalità informatiche, la riservatezza del soggetto segnalante.

Inoltre, la normativa prevede:

- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dei soggetti segnalanti per motivi connessi direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In proposito si segnala come l'art. 6, comma 2-quater del D. Lgs. n. 231/2001 precisi che *“Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo”* così come risultano altresì nulli *“il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante”*;

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- d) la prospettazione di sanzioni nei confronti di coloro i quali violino il divieto di cui al precedente punto, nonché nei confronti dei soggetti che effettuino “*con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate*”.

Alla luce di quanto riferito, appare evidente come il corretto funzionamento del sistema del *whistleblowing* presupponga che i soggetti interessati ne siano adeguatamente informati e che questi siano messi in condizione tale da poter usufruire dei sistemi volti alla segnalazione dei reati e delle eventuali irregolarità riscontrate.

MORANDI S.r.l., nell'intento di dare concreta applicazione all'art. 6, comma 2-bis, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 231/2001, così come introdotto dalla Legge n. 179/2017, sta provvedendo a mettere a disposizione dei segnalanti un Portale ove effettuare le segnalazioni (c.d. “*Portale Whistleblowing*”), idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

### 5.2 SCOPO DELLA POLICY E DESTINATARI DELLA DISCIPLINA

La presente Policy Whistleblowing, si propone di disciplinare il processo relativo alla ricezione, all'analisi e al trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima.

In particolare, i Destinatari della presente procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di MORANDI S.r.l.;
- i dipendenti di MORANDI S.r.l.;
- i Partners, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i Soci e, più genericamente, chiunque vanti relazioni di interesse con MORANDI S.r.l. (c.d. “Terzi”).

I destinatari a conoscenza di qualsivoglia fatto potenzialmente oggetto di segnalazione, sono pertanto invitati ad effettuare tempestivamente le segnalazioni di cui sopra, secondo le modalità di seguito indicate ed astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

### 5.3 LA SEGNALEZIONE ED IL PORTALE WHISTLEBLOWING

Con il termine, più spesso richiamato, di *whistleblowing*, si fa riferimento a qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità della Società, di condotte illecite o di violazioni del Modello Organizzativo 231 e delle procedure interne od esterne adottate dall'Ente, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

Al fine di consentire il corretto e tempestivo intervento della Società, in linea con il dettato normativo, è necessario che le segnalazioni vengano effettuate in buona fede, con indicazioni circostanziate ed informazioni precise, in modo da risultare facilmente verificabili.

In relazione a quanto sopra, MORANDI S.r.l. precisa che le segnalazioni devono essere inoltrate con spirito di responsabilità e possedere carattere di interesse per il bene comune oltre che rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato all'uopo implementato.

Tutto quanto sopra debitamente precisato, MORANDI S.r.l. predisporrà un apposito Portale dedicato alle segnalazioni e raggiungibile tramite il sito aziendale.

L'accesso al Portale relativo alle segnalazioni in tema di *Whistleblowing* è soggetto alla politica "no-log" in relazione alla quale viene impedita l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo.

Mediante tale modalità, pertanto, i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (il c.d. indirizzo IP) anche qualora l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale sono ricevute da soggetto designato ad hoc da MORANDI S.r.l., il quale avrà il compito di informare l'Organismo di Vigilanza al fine di verificare le segnalazioni stesse e prendere gli opportuni provvedimenti.

Il dettato normativo specifica chiaramente come nessuna ritorsione o discriminazione, sia essa diretta o indiretta, possa derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione.

Inoltre, lo stesso prevede:

- sanzioni in capo a chi viola le misure di tutela del segnalante;
- sanzioni nei confronti del segnalante, nel caso in cui le segnalazioni siano state effettuate mediante dolo o colpa grave o si siano rivelate false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare MORANDI S.r.l., il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione stessa.

In ragione di quanto sopra, è data facoltà a MORANDI S.r.l. di intraprendere azioni nelle opportune sedi giuridiche di competenza, contro i soggetti di cui sopra.

### **5.4 LA TUTELA DEL SEGNALATO**

Affinché possa essere iniziato un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, non è sufficiente la mera ricezione della segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza. Solo qualora,

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

a seguito delle verifiche effettuate e degli effettivi riscontri acquisiti riguardo la segnalazione, emergano elementi tali da ritenere opportuno procedere con un'attività istruttoria, il soggetto segnalato potrà essere contattato e gli verrà garantita la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

### **5.5 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE**

A seguito del collegamento al Portale all'indirizzo weo altro indirizzo ad hoc, il segnalante verrà guidato nella compilazione di un questionario preimpostato costituito da domande aperte e/o chiuse che gli consentiranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (a mero titolo esemplificativo: fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, ecc.).

Al termine della compilazione delle domande del questionario, il Portale chiederà al segnalante se intende o meno fornire la propria identità. Qualora il segnalante non acconsentisse a tale trasmissione, è comunque concessa allo stesso la possibilità di inviare le proprie generalità, sempre tramite Portale, in un secondo momento.

All'atto di invio della segnalazione, il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco relativo. Il codice, conosciuto solamente dal soggetto segnalante, consentirà allo stesso di accedere alla propria segnalazione, sempre tramite Portale, al fine di:

- monitorare lo stato di avanzamento della propria segnalazione;
- inserire ulteriori elementi atti a circostanziare la segnalazione trasmessa;
- fornire le proprie generalità (qualora non siano state trasmesse in precedenza);
- rispondere ad eventuali ulteriori domande di approfondimento.

In ordine a quest'ultimo punto, si precisa infatti che il Portale consente di instaurare un colloquio virtuale (chat) tra il segnalante e il ricevente, assicurando, qualora richiesto dal segnalante, l'anonimato dello stesso.

### **5.6 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni trasmesse a mezzo del Portale sono ricevute da soggetto ad hoc indicato da MORANDI S.r.l..

Le segnalazioni trasmesse sono soggette al seguente iter istruttorio:

A. Analisi Preliminare

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

Il ricevente dovrà fornire al segnalante un primo riscontro entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

In particolare, il soggetto destinatario delle segnalazioni sarà tenuto a riunire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a valutare la fondatezza della segnalazione pervenuta.

Nello svolgimento della predetta analisi, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, in merito a specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora fosse ritenuto necessari, del supporto della Direzione del Personale, di altre funzioni aziendali per quanto di competenza, oltre che di professionisti esterni. Inoltre, potrà richiedere al segnalante ulteriori informazioni e/o documenti mediante l'utilizzo della chat disponibile tramite il Portale.

Qualora, alla conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni.

Al contrario, qualora a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili o comunque sufficienti per valutare come fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase volta agli ulteriori approfondimenti.

### **B. Approfondimenti specifici**

L'Organismo di Vigilanza provvederà a:

1. avviare le specifiche analisi del caso avvalendosi, qualora venga ritenuto necessario, delle strutture competenti della Società o di esperti e periti esterni a MORANDI S.r.l.;
2. concordare con la Direzione del Personale (e/o con altre Funzioni interessate), le eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di MORANDI S.r.l. (ad es. azioni giudiziarie);
3. richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalante (relativamente al caso in cui siano state trasmesse segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio – eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione);
4. sottoporre i risultati della valutazione della Direzione del Personale, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
5. concludere la fase istruttoria in qualsiasi momento qualora venga accertata l'infondatezza della segnalazione;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

Nello svolgimento delle operazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza si impegna al pieno rispetto dei principi stabiliti da MORANDI S.r.l..

### **5.7 RAPPORTO PERIODICO, CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E TUTELA PRIVACY**

L'Organismo di Vigilanza è tenuto, con cadenza annuale, a redigere un apposito report riepilogativo delle segnalazioni ricevute mediante il Portale e a rendicontare gli esiti delle analisi effettuate, inclusa l'eventuale adozione o meno di provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato.

Il report così redatto, dovrà successivamente essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione, così da consentire allo stesso di monitorare le attività interne all'Ente.

Al fine di garantire la corretta gestione e tracciabilità delle segnalazioni pervenute e delle relative attività svolte, l'Organismo di Vigilanza curerà l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione, per un periodo di 2 (due) anni dalla chiusura della segnalazione stessa.

Eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, ivi inclusi quelli relativi all'identità del soggetto segnalante, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e in attuazione del Regolamento Europeo UE 679/2016 adottato da MORANDI S.r.l. (GDPR).

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### **PARTE SPECIALE**

Come indicato nella parte generale del Modello, in considerazione della natura, dei rapporti e dell'attività svolta dalla Società, tra le fattispecie criminose previste dal Decreto sono considerate particolarmente rilevanti quelle di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, per le quali verrà posta particolare attenzione.

#### *Capitolo 6*

#### **ART. 24 DEL D. LGS N. 231/2001**

#### **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO**

Si riportano e si pongono in evidenza, con sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti, i reati contemplati dal citato art. 24 del Decreto.

**Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):** commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A., distraga dalle finalità cui erano destinate somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. La condotta è costituita dalla distrazione, vale a dire dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello cui era finalizzato. L'ampia previsione della norma, che comprende i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti, è idonea a tutelare tutte le forme di intervento della P.A. o Comunitarie, quindi sia quelle a titolo gratuito, sia quelle a titolo oneroso ma agevolato.

**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,** prevista e punita dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. La condotta dell'agente può atteggiarsi in due modi, uno commissivo, consistente nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, e l'altro omissivo, che si concretizza nella mancata indicazioni di informazioni dovute, vale a dire quelle che, ai sensi delle norme procedurali inerenti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente.

**Frode nelle pubbliche forniture**, prevista e punita dall'**art. 356 c.p.** e costituita dalla condotta di chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p. (*inadempimento di contratti di pubbliche forniture*). La pena prevista per la commissione di tale reato consiste nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa non inferiore ad € 1.032,00. È altresì previsto un aumento di pena nei casi di cui al primo capoverso dell'art. 355 c.p., ossia, qualora il soggetto, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Tale fattispecie criminosa è stata inserita nel novero dei reati presupposto, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020 (*Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*).

**Truffa aggravata**, prevista e punita dall'**art. 640 c.p.** è costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, qualora il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Si tratta di una circostanza aggravante speciale del delitto di truffa, che trova fondamento nel fatto che all'originaria lesione giuridica propria del citato reato si aggiunge quella degli interessi della P.A. Requisito tacito della truffa è il compimento di un atto di disposizione patrimoniale, che può avere ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio: beni mobili, immobili e diritti, sia reali che di credito. La condotta fraudolenta può assumere forme molto diverse, pertanto difficilmente tipizzabile.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, prevista e punita dall'**art. 640-bis c.p.**, quando gli artifici ed i raggiri sono posti in essere al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, enti pubblici o delle Comunità europee. Appare opportuno evidenziare la differenza con il già considerato reato di cui all'art. 316-bis c.p.: il delitto in argomento punisce la fraudolenta captazione

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

delle erogazioni pubbliche, mentre il secondo censura la condotta successiva all'ottenimento delle erogazioni, consistenti nella loro sottrazione alle finalità cui sono destinate.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico**, prevista dall'**art. 640-ter c.p.** e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Il D. Lgs. n. 75/2020, introdotto ai fini dell'attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha previsto un'ulteriore modifica dell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001. È stato infatti introdotto il comma 2-bis ai sensi del quale *“si applicano all'Ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898”*.

La Legge n. 898/1986 è il frutto della conversione, con modificazioni, del D. L. 27 ottobre 1986, n. 701, nell'ambito delle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo. L'art. 2 della predetta Legge, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 75/2020, prevede infatti che: *“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

*2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

*3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”*

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

Inoltre, il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della sopra citata legge è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia qualora la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni (odierni € 10.329,14).

### **6.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Tutti i reati sopra descritti presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o perché reati contro di essa o perché commessi in danno dello Stato o contro l'ordine pubblico.

Di conseguenza vengono identificate e definite aree a rischio tutte quelle aree in cui lo svolgimento dell'attività implica l'intrattenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione, ovvero gestiscono strumenti di tipo finanziario per cui, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono in grado di agevolare la commissione di reati.

Considerati i molteplici rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione, vengono individuate ed indicate le seguenti operazioni classificate a rischio, nell'espletamento delle quali si ritiene possano essere integrate le condotte delittuose di cui all'art. 24 del Decreto:

- partecipazione a trattative ed a gare di pubblici appalti;
- operazioni e transazioni tese ad ottenere finanziamenti agevolati;
- operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni concernenti l'oggetto sociale;
- operazioni inerenti il rilascio o il rinnovo di autorizzazione e concessioni inerenti il noleggio e l'affitto di mezzi, apparecchiature, impianti e materiali in genere necessari per le attività descritte nell'oggetto sociale;
- operazioni relative alla presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate a Enti Pubblici;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- operazioni di assunzione del personale, qualora le persone da assumere abbiano in essere, od abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti od indiretti con lo Stato o le Pubbliche Amministrazioni;
- operazioni di controllo effettuate da Enti Pubblici e previste da norme legislative, con particolare riferimento alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### **6.2 IN PARTICOLARE: AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO IN CORRELAZIONE CON I POTERI DI FIRMA**

Preso atto che la Società ha adottato quale sistema di amministrazione quello del Consiglio di Amministrazione senza che questi abbia nominato Procuratori e tenuto conto dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferitigli, si evidenziano le corrispondenti aree e le conseguenti operazioni considerate a rischio in relazione alla commissione dei reati rilevanti.

#### Rappresentanza della società avanti Enti/Pubblica Amministrazione e Autorità

- rappresentare la società avanti qualunque Ente/Pubblica Amministrazione e Autorità;
- transigere e compromettere in arbitro, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative; nominare avvocati e procuratori alle liti; rappresentare la Società in qualsiasi procedura fallimentare e di concordato preventivo; rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria, politica e militare della Repubblica; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- procedere alla gestione della Società per tutti gli affari correnti di ordinaria amministrazione, con facoltà di nominare procuratori speciali per determinati affari o categorie di affari, effettuando singoli atti e/o operazioni;
- rilasciare fidejussioni o garanzia a favore di Enti e/o Pubblica Amministrazione.

In caso di sottoscrizione di convenzioni, contratti e/o accordi pluriennali con Enti e/o Pubblica Amministrazione, risulta astrattamente verificabile l'ipotesi delittuosa dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter), truffa aggravata (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis. c.p.).

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### Finanze e Banche

- fare operazioni finanziarie e bancarie, ivi comprese le aperture di conti correnti presso Istituti di Credito, Banche e Casse di Risparmio, richiedere agli stessi concessioni di fido allo scoperto e fidejussioni, prelevare somme allo scoperto su fidi concessi alla Società;
- riscuotere capitali, transigere, ritirare depositi definitivi e provvisori, firmare e quietanzare mandati e ordini di riscossione relativi a capitali ed interessi emessi dalle Direzioni Regionali delle Entrate, sia da ogni altra Amministrazione Statale, concessionario alla riscossione e/o Ente pubblico o privato e da esigersi presso le Casse Depositi e Prestiti di spettanza della Società;
- rilasciare quietanze, assentire operazioni, cancellazioni ed ogni annotamento ipotecario; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- transigere e compromettere in arbitro, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative; nominare avvocati e procuratori alle liti; rappresentare la Società in qualsiasi procedura concorsuale; rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria, politica e militare della Repubblica; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- assistere alle adunanze dei creditori, concorrere alla nomina della delegazione di sorveglianza ed eventualmente parteciparvi; affermare la reale sussistenza dei crediti della Società, deliberare sulla continuazione delle facoltà al curatore, accettare o respingere proposte di concordato;
- stipulare e risolvere contratti assicurativi;
- concedere finanziamenti e rilasciare fidejussioni o garanzie in genere a favore di società controllate e/o collegate;
- nominare mandatarî speciali per determinati affari;
- sottoscrivere gli atti e i documenti di cui alla Legge n. 1745 del 29/12/1962 e successive modificazioni ed integrazioni e della documentazione relativa alla movimentazione di titoli emessi dalla Società.

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, per effetto dei poteri conferiti, gestisce strumenti finanziari, è abilitato ad effettuare operazioni bancarie, ivi compresi i prelievi di somme, la riscossione di capitali e concessione di finanziamenti, la movimentazione di titoli e che intrattiene rapporti

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

con la Pubblica Amministrazione, risulta potenzialmente in grado di commettere o agevolare la commissione della fattispecie criminosa di cui all'art. 316-*bis* c.p. (malversazione a danno dello Stato) e meglio descritta a pag. 29 del presente Modello.

### Fiscale

- procedere alla firma ed al mandato di pagamento per gli adempimenti di presentazione e versamento di cui alle imposte, tasse (mod. F24 ed assimilati); farsi sostituire, per determinati atti e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- rilasciare fidejussioni o garanzie in genere a favore dell'Agenzia delle Entrate e degli Uffici Finanziari in genere;
- rappresentare la Società di fronte alle Autorità fiscali di qualsiasi grado, sottoscrivendo istanze, verbali, concordati ed in genere qualsiasi documento relativo a questioni di carattere fiscale e presentando ricorsi;
- nominare procuratori e difensori alle liti in materia fiscale;
- sottoscrivere tutte le dichiarazioni e certificazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed indirette.

Poiché il Consiglio di Amministrazione sottoscrive le dichiarazioni e le certificazioni fiscali, qualora tali documenti attestino una situazione difforme dalla realtà, per l'indicazione di informazione inveritiere o per l'omissione di quelle dovute, ai fini di ottenere erogazioni statali o comunque pubbliche, si presenta il rischio della concretizzazione del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-*ter* c.p.) o della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

Da ultimo si pone in evidenza come le fattispecie relative alla truffa, posto che la condotta fraudolenta può concretizzarsi con modalità molto differenti, pur essendo rilevante per la Società in ragione della natura dei rapporti e delle attività svolte dalla medesima, risulta difficilmente riferibile in astratto ai soggetti titolari dei poteri.

### **6.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e *partners*.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

I principi comportamentali generali prevedono l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte (art. 24 Decreto);
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti in sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato;
- realizzare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

In particolare è fatto divieto ai soggetti destinatari del Modello di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- effettuare pagamenti per contanti od in natura;
- distribuire omaggi e doni eccedenti le ordinarie pratiche commerciali o di cortesia, o che siano comunque tesi ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Precisamente è vietata ogni forma di regalo a funzionari pubblici od a loro familiari, che possano influenzare l'autonomia di giudizio nella formazione del provvedimento o comunque assicurare un vantaggio per la società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'oggettiva esiguità del valore dei medesimi;
- accordare altri vantaggi di ogni natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare l'autonomia di giudizio nella formazione del provvedimento o comunque assicurare un vantaggio per la società;
- presentare dichiarazioni inventarie ad organismi pubblici tese ad ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titoli di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza ed in riferimento alle condizioni o prassi sul mercato o determinato da tariffe;
- prevedere sistemi di remunerazione di carattere premiante nei confronti dei dipendenti e collaboratori che non rispondano a criteri realistici, e che non risultino coerenti e congrui in relazione alle mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### **6.4 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO**

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile di ogni singola operazione a rischio direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a lui facente capo.

Il soggetto di cui sopra diviene soggetto referente dell'operazione a rischio, nonché il responsabile particolare dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in relazione alle attività svolte con le medesime.

Il responsabile può chiedere informazioni, indicazioni, chiarimenti a tutte le funzioni, unità operative od ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione.

Per ogni operazione significativa classificata a rischio è necessario che:

- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, la formazione degli atti e dei relativi livelli autorizzativi siano agevolmente ricostruibili;
- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- l'accesso ai documenti archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne, al Consiglio di Amministrazione o all'OdV.

In particolare, per ogni operazione significativa valutata a rischio e relativa alla gestione delle risorse finanziarie è necessario che:

- le operazioni e transazioni che prevedono l'impiego o l'utilizzo di risorse economiche o finanziarie debbano indicare una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità e congruenza ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve risultare verificabile e ricostruibile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato ed eventualmente documentato, anche in ordine alla congruità della richiesta, dal soggetto richiedente;
- la motivazione debba essere analitica in caso di operazione diverse da quelle ordinarie ovvero eccedenti la soglia quantitativa prevista.

Sono ammesse eventuali deroghe, sotto la responsabilità di chi le attua, alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale ipotesi è data immediata notizia all'OdV, ed è comunque richiesta la successiva verifica e ratifica da parte del soggetto competente.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### 6.5 ORGANISMO DI VIGILANZA E PROCEDURE DECISIONALI NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

L'OdV cura che le procedure di cui ai punti precedenti siano idonee ad attuare le prescrizioni in essere contenute. L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui al paragrafo precedente e delle relative procedure di attuazione.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'OdV dai soggetti responsabili tramite la compilazione di adeguate schede di evidenza, dalle quali risulti:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati previsti dal decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei fondamentali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

In relazione a quanto sopra è compito dell'OdV:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione delle schede di evidenza ed ai comportamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- verificare regolarmente la validità delle clausole standard tese all'osservanza da parte dei collaboratori esterne e dei *partners* delle disposizione del Modello e del decreto; alla possibilità della Società di effettuare idonee azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello volte alla verifica del rispetto delle prescrizioni in esso contenute; all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni da parte di collaboratori esterni o *partners*;
- segnalare al management eventuali complementi ai sistemi di gestione finanziaria già presenti nella Società, evidenziando i provvedimenti opportuni e necessari a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici ovvero connotati da margini di discrezionalità maggiori rispetto a quanto ordinariamente previsto.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### *Capitolo 7*

#### **ART. 24-BIS DEL D. LGS N. 231/2001**

##### **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

Si riportano e si pongono in evidenza, con sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti, i reati contemplati dal citato art. 24-*bis* del Decreto.

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto nel testo del D. Lgs n. 231/01 l'art. 24-*bis* in base al quale:

1. in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote;
2. in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote;
3. in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote;
4. nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Documenti informatici (art. 491-*bis* del codice penale):** *“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatorio, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”* (Articolo così modificato dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7).

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informativi; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):** *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;*

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):** *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;*
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):** *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;*
- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):** *“Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476”;*
- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.):** *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;*
- **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):** *“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*anno o con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;*

- **Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.):** *“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;*
- **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):** *“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;*
- **Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):** *“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro”;*
- **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):** *“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;*
- **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):** *“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”;*
- **Uso di atto falso (art. 489 c.p.):** *“Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”;*
- **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):** *“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute” (articolo così modificato dal D. Lgs. 7/2016);*

- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):** *“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;*
- **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.):** *“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.*
- **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):** commette il delitto *“chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”.*
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):** il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informativi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.):** commette il delitto *“chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informativi”.*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.):** il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
- **Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.):** compie il delitto *“chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”*.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.):** il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alternazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.):** il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esse pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.):** il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da *“chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”*.
- **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.):** il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-*quater* c.p. è diretto a

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.):** commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

### 7.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO

Vengono identificate e definite le aree a rischio:

- Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica: riguarda le attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da e verso l'esterno, la gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- Acquisizione e gestione dei contratti di installazione e manutenzione Hardware, Software e reti.

### 7.2 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DI CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO

Per ogni operazione significativa classificata a rischio è necessario che:

- siano adottate specifiche procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante e sia previsto un sistema di aggiornamento costante delle procedure stesse;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori siano disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge;
- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni a rischio sia agevolmente ricostruibile. Le operazioni e transazioni che prevedono l'impiego o l'utilizzo di risorse economiche o finanziarie debbano

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

indicare una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità e congruenza ai principi di correttezza professionale e contabile;

- non vi sia identità soggettiva tra coloro che autorizzano, coloro che attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative conformi alle competenze gestionali ed alle responsabilità organizzative affidate ai singoli soggetti;
- l'accesso ai documenti archiviati sia sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne;
- la scelta dei consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta.

In particolare per ogni operazione significativa valutata a rischio è necessario che vengano identificate ed adottate dalla società:

- disposizioni sulla sicurezza informatica quali ad esempio la definizione degli obiettivi, delle linee guida e degli strumenti normativi relativamente alla sicurezza informatica e telematica;
- organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni: la Società definisce ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni all'azienda e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa;
- classificazione e controllo dei beni: la Società assicura l'inventariazione degli *assets* aziendali (incluse le base dati in essi contenute) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico e adotta politiche di conformità legale (*copyright*), ove applicabili;
- sicurezza fisica: la Società dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente. La Società dispone, inoltre, l'adozione di

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

controlli al fine di prevenire danni e interferenze alle apparecchiature gestiti direttamente che garantiscono la connettività e le comunicazioni;

- gestione delle comunicazioni e dell'operatività: la sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame;
- controllo degli accessi: l'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame;
- gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
- amministratori di sistema: la Società adempie alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in tema di attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema di cui al provvedimento emesso in data 27 novembre 2008.

### **7.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e *partners*.

I principi comportamentali generali prevedono l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- porre in essere attività contrarie ai principi indicati nel presente Modello. In caso di conflitto con la normativa italiana sarà applicabile la normativa più rigorosa;
- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte;
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti in sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### ***Capitolo 8***

#### **ART. 25 DEL D. LGS N. 231/2001**

#### **PECULATO CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE**

Si riportano e si pongono in evidenza, con sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti, i reati contemplati dall'art. 25 del Decreto.

**ConcuSSIONE**, previsto e punito ex **art. 317 c.p.**, prevede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

**Corruzione per l'esercizio della funzione**, prevista e punita dagli **artt. 318 e 321 c.p.** Rispondono di tale reato, in concorso necessario tra loro, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato che, per espletare le sue funzioni o i suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un soggetto terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Soggetti attivi del reato sono quindi il privato corruttore ed il P.U. o l'incaricato di pubblico servizio, mentre oggetto dell'accordo criminoso è un "atto d'ufficio", ossia un atto legittimo che provenga dall'ufficio al quale appartiene il funzionario. Nello specifico si fa riferimento a qualsiasi prestazione in denaro od altra utilità che abbia il carattere di corrispettivo per il compimento dell'atto. Si segnala che tale articolo risulta così modificato dall'art. 1, Legge 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14.06.2015.

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, prevista e punita dagli **artt. 319 c.p. e 321 c.p.** Rispondono del reato in argomento, in concorso necessario tra loro, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, anche nell'ipotesi in cui non rivesta la qualifica di pubblico impiegato, il quale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, nonché colui che dà o promette il danaro o l'altra utilità al P.U. o all'incaricato di pubblico servizio per uno dei fini indicati.

**Istigazione alla corruzione**, prevista dall'**art. 322 c.p.** è costituita dalla condotta di chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o per omettere o ritardare il medesimo, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata. La figura in esame prevede pertanto la punibilità di una istigazione non accolta, e più precisamente un tentativo unilaterale di corruzione.

**Corruzione in atti giudiziari**, prevista e punita dall'**art. 319-ter c.p.**, quando i fatti di corruzione di cui sopra siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. Rispondo di tale reato tanto il P.U. corrotto quanto il suo corruttore. Si ritiene che potrebbero commettere il reato in argomento più agevolmente i soggetti aventi il potere di rappresentare la società avanti l'Autorità Giudiziaria.

**Induzione indebita a dare o promettere utilità**, prevista dall'**art. 319-quater** del codice penale, è costituita dalla condotta per la quale, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un soggetto terzo, denaro o altra utilità. Si segnala che tale articolo risulta essere stato inserito dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1, Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente così modificato dall'art. 1, Legge 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14.06.2015.

Si segnala l'introduzione della nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 319-quater c.p. definito come "*induzione indebita a dare o promettere utilità*".

Al verificarsi di tale reato presupposto, a norma dell'art. 25 comma 3, si procede all'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (fino al valore massimo di € 1.200.000) e ad eventuali sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

Con l'introduzione dell'art. 319-quater c.p., nel D. Lgs. n. 231/01, si è definito un nuovo assetto della disciplina in materia di concussione, rispetto al vecchio disposto dell'art. 317 c.p.

Il criterio discrezionale nell'applicazione dell'una o dell'altra fattispecie è da ricondursi non solo nella qualifica soggettiva dell'agente (l'applicazione delle misure pecuniarie è ora ammessa anche laddove il soggetto agente sia un incaricato di pubblici servizi) quanto nella condotta tipica: non più una mera costrizione oppure una violenza morale, quanto una induzione a dare o promettere denaro o altra utilità in forza di un esercizio indebito di qualità o poteri.

**Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri**, prevista dall'**art. 322-**

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

**bis c.p.** che ha esteso le disposizioni degli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione) ai soggetti di seguito indicati:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee,
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- membri ed addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

La norma in esame ha altresì previsto che le pene per il corruttore (art. 321 c.p.) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone sopra indicate ed a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Si precisa inoltre che, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2020, l'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, rubricato *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*, è stato ulteriormente modificato. Nello specifico, al comma 1, è stata estesa la sanzione pecuniaria fino a 200 quote anche ai fatti commessi che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314 primo comma, 316 e 323 del c.p..

### **8.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Tutti i reati sopra descritti presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o perché reati contro di essa o perché commessi in danno dello Stato o contro l'ordine pubblico.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

Di conseguenza vengono identificate e definite aree a rischio tutte quelle aree in cui lo svolgimento dell'attività implica l'intrattenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione, ovvero gestiscono strumenti di tipo finanziario per cui, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono in grado di agevolare la commissione di reati.

Considerati i molteplici rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione, vengono individuate ed indicate le seguenti operazioni classificate a rischio, nell'espletamento delle quali si ritiene possano essere integrate le condotte delittuose di cui all'art. 24 del Decreto:

- partecipazione a trattative ed a gare di pubblici appalti;
- operazioni e transazioni tese ad ottenere finanziamenti agevolati;
- operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni concernenti l'oggetto sociale;
- operazioni inerenti il rilascio o il rinnovo di autorizzazione e concessioni inerenti il noleggio e l'affitto di mezzi, apparecchiature, impianti e materiali in genere necessari per le attività descritte nell'oggetto sociale;
- operazioni relative alla presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate a Enti Pubblici;
- operazioni di assunzione del personale, qualora le persone da assumere abbiano in essere, od abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti od indiretti con lo Stato o le Pubbliche Amministrazioni;
- operazioni di controllo effettuate da Enti Pubblici e previste da norme legislative, con particolare riferimento alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### **8.2 IN PARTICOLARE: AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO IN CORRELAZIONE CON I POTERI DI FIRMA**

Preso atto che la Società ha adottato quale sistema di amministrazione quello del Consiglio di Amministrazione senza che questi abbia nominato Procuratori e tenuto conto dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferitigli, si evidenziano le corrispondenti aree e le conseguenti operazioni considerate a rischio in relazione alla commissione dei reati rilevanti.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### **Rappresentanza della società avanti Enti/Pubblica Amministrazione e Autorità:**

- rappresentare la società avanti qualunque Ente/Pubblica Amministrazione e Autorità;
- transigere e compromettere in arbitro, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative; nominare avvocati e procuratori alle liti; rappresentare la Società in qualsiasi procedura fallimentare e di concordato preventivo; rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria, politica e militare della Repubblica; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- procedere alla gestione della Società per tutti gli affari correnti di ordinaria amministrazione, con facoltà di nominare procuratori speciali per determinati affari o categorie di affari, effettuando singoli atti e/o operazioni;
- rilasciare fidejussioni o garanzia a favore di Enti e/o Pubblica Amministrazione.

Posto che laddove non espressamente indicati tali poteri siano attribuiti agli Amministratori, i soggetti incaricati delle relazioni della Società della Pubblica Amministrazione, risultano in grado di commettere o comunque agevolare la commissione dei reati di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318-321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.).

Inoltre, in caso di sottoscrizione di convenzioni, contratti e/o accordi pluriennali con Enti e/o Pubblica Amministrazione, risulta astrattamente verificabile l'ipotesi delittuosa dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter), truffa aggravata (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis. c.p.).

### Finanze e Banche

- fare operazioni finanziarie e bancarie, ivi comprese le aperture di conti correnti presso Istituti di Credito, Banche e Casse di Risparmio, richiedere agli stessi concessioni di fido allo scoperto e fidejussioni, prelevare somme allo scoperto su fidi concessi alla Società;
- riscuotere capitali, transigere, ritirare depositi definitivi e provvisori, firmare e quietanzare mandati e ordini di riscossione relativi a capitali ed interessi emessi dalle Direzioni Regionali delle Entrate, sia da ogni altra Amministrazione Statale, concessionario alla riscossione e/o Ente pubblico o privato e da esigersi presso le Casse Depositi e Prestiti di spettanza della Società;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- rilasciare quietanze, assentire operazioni, cancellazioni ed ogni annotamento ipotecario; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- transigere e compromettere in arbitro, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative; nominare avvocati e procuratori alle liti; rappresentare la Società in qualsiasi procedura concorsuale; rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria, politica e militare della Repubblica; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- assistere alle adunanze dei creditori, concorrere alla nomina della delegazione di sorveglianza ed eventualmente parteciparvi; affermare la reale sussistenza dei crediti della Società, deliberare sulla continuazione delle facoltà al curatore, accettare o respingere proposte di concordato;
- stipulare e risolvere contratti assicurativi;
- concedere finanziamenti e rilasciare fidejussioni o garanzie in genere a favore di società controllate e/o collegate;
- nominare mandatari speciali per determinati affari;
- sottoscrivere gli atti e i documenti di cui alla Legge n. 1745 del 29/12/1962 e successive modificazioni ed integrazioni e della documentazione relativa alla movimentazione di titoli emessi dalla Società.

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, per effetto dei poteri conferiti, gestisce strumenti finanziari, è abilitato ad effettuare operazioni bancarie, ivi compresi i prelievi di somme, la riscossione di capitali e concessione di finanziamenti, la movimentazione di titoli e che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione, risulta potenzialmente in grado di commettere o agevolare la commissione della fattispecie criminosa di cui agli articoli del presente Modello, di seguito elencati: corruzione per un atto d'ufficio (art. 318-321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

Rilevato altresì che i legali rappresentanti hanno il potere di promuovere azioni giudiziarie nonché di rappresentare la società avanti l'Autorità Giudiziaria, si evidenzia il profilo di rischio della commissione del reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature

- procedere all'acquisto, alla vendita, al leasing ed al *renting* di autoveicoli ed altri automezzi sia immatricolati che non immatricolati;
- acquistare, vendere e permutare materiali, attrezzature varie e servizi;
- prestare cauzioni, eseguire depositi e ritirarli, stipulare i relativi contratti nei confronti di Enti pubblici e privati;
- impegnare la Società mediante sottoscrizioni di contratti di leasing di durata pluriennale e, comunque, non superiore a anni nove;
- stipulare e risolvere contratti d'opera ed altri contratti in genere.

Apprezzato che i legali rappresentanti hanno il potere di adire alle aste pubbliche, di fare offerte, prestare cauzioni, eseguire e ritirare depositi, risultano in grado di porre in essere o agevolare il perfezionamento delle seguenti ipotesi delittuose: corruzione per un atto d'ufficio (art. 318-321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

### Materia lavoristica e previdenziale

- nominare e licenziare dirigenti, quadri, impiegati, intermedi e operai, determinare stipendi, salari e qualifiche nell'ambito di quelle appena indicate;
- sottoscrivere i documenti relativi al personale dirigente: fiscali, previdenziali, assistenziali e di lavoro
- sottoscrivere i seguenti documenti relativi al personale non dirigente: fiscali, previdenziali, assistenziali e di lavoro; farsi sostituire, per determinati atti e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori.
- sottoscrivere accordi sindacali con RSU, OOSS e RSA.
- transigere e compromettere in arbitro, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative; nominare avvocati e procuratori alle liti; rappresentare la Società in qualsiasi procedura fallimentare e di concordato preventivo
- rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria, politica e militare della Repubblica; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori.

Quanto sopra con riferimento alle controversie in materia lavoristica e previdenziale.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

Rilevato che i legali rappresentanti hanno il potere di promuovere azioni giudiziarie e di rappresentare la Società avanti l'Autorità Giudiziaria, si presenta il rischio della commissione del reato corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

- rappresentare la Società in giudizio nelle cause di lavoro e/o previdenziali con facoltà di addivenire a transazioni; farsi sostituire, per determinati atti e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori.

Preso atto che i legali rappresentanti hanno la capacità di rappresentare la Società in giudizio nelle controversie di lavoro e/o previdenziali, si concretizza il rischio che venga posto in essere il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

### Fiscale

- procedere alla firma ed al mandato di pagamento per gli adempimenti di presentazione e versamento di cui alle imposte, tasse (mod. F24 ed assimilati); farsi sostituire, per determinati atti e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- rilasciare fideiussioni o garanzie in genere a favore dell'Agenzia delle Entrate e degli Uffici Finanziari in genere;
- rappresentare la Società di fronte alle Autorità fiscali di qualsiasi grado, sottoscrivendo istanze, verbali, concordati ed in genere qualsiasi documento relativo a questioni di carattere fiscale e presentando ricorsi;
- nominare procuratori e difensori alle liti in materia fiscale;
- sottoscrivere tutte le dichiarazioni e certificazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed indirette.

Rilevato che i legali rappresentanti hanno il poter di rappresentare la Società avanti le Autorità Fiscali, appaiono rilevanti le fattispecie delittuose di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318-321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Inoltre, poiché il medesimo soggetto è titolare del potere di rappresentanza anche in relazione al contenzioso tributario, acquisisce rilevanza il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

### **8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e *partners*.

I principi comportamentali generali prevedono l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte (art. 25 Decreto);
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti in sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato;
- realizzare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

In particolare è fatto divieto ai soggetti destinatari del Modello di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- effettuare pagamenti per contanti od in natura;
- distribuire omaggi e doni eccedenti le ordinarie pratiche commerciali o di cortesia, o che siano comunque tesi ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Precisamente è vietata ogni forma di regalo a funzionari pubblici od a loro familiari, che possano influenzare l'autonomia di giudizio nella formazione del provvedimento o comunque assicurare un vantaggio per la società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'oggettiva esiguità del valore dei medesimi;
- accordare altri vantaggi di ogni natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare l'autonomia di giudizio nella formazione del provvedimento o comunque assicurare un vantaggio per la società;
- presentare dichiarazioni inveritiere ad organismi pubblici tese ad ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titoli di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza ed in riferimento alle condizioni o prassi sul mercato o determinato da tariffe;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- prevedere sistemi di remunerazione di carattere premiante nei confronti dei dipendenti e collaboratori che non rispondano a criteri realistici, e che non risultino coerenti e congrui in relazione alle mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

### **8.4 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO**

I legali rappresentanti sono responsabili di ogni singola operazione a rischio direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

I soggetti di cui sopra divengono soggetti referenti dell'operazione a rischio, nonché i responsabili particolari dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in relazione alle attività svolte con le medesime.

I responsabili possono chiedere informazioni, indicazioni, chiarimenti a tutte le funzioni, unità operative od ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione.

Per ogni operazione significativa classificata a rischio è necessario che:

- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, la formazione degli atti e dei relativi livelli autorizzativi siano agevolmente ricostruibili;
- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- l'accesso ai documenti archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne, al Consiglio di Amministrazione o all'OdV.

In particolare, per ogni operazione significativa valutata a rischio e relativa alla gestione delle risorse finanziarie è necessario che:

- le operazioni e transazioni che prevedono l'impiego o l'utilizzo di risorse economiche o finanziarie debbano indicare una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità e congruenza ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve risultare verificabile e ricostruibile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato ed eventualmente documentato, anche in ordine alla congruità della richiesta, dal soggetto richiedente;
- la motivazione debba essere analitica in caso di operazione diverse da quelle ordinarie ovvero eccedenti la soglia quantitativa prevista.

Sono ammesse eventuali deroghe, sotto la responsabilità di chi le attua, alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale ipotesi è data immediata notizia all'OdV, ed è comunque richiesta la successiva verifica e ratifica da parte del soggetto competente.

### **8.5 ORGANISMO DI VIGILANZA E PROCEDURE DECISIONALI DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO**

L'OdV cura che le procedure di cui ai punti precedenti siano idonee ad attuare le prescrizioni in essere contenute. L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui al paragrafo precedente e delle relative procedure di attuazione.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'OdV dai soggetti responsabili tramite la compilazione di adeguate schede di evidenza, dalle quali risulti:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati previsti dal decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei fondamentali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

In relazione a quanto sopra è compito dell'Odv:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione delle schede di evidenza ed ai comportamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- verificare regolarmente la validità delle clausole standard tese all'osservanza da parte dei collaboratori esterne e dei *partners* delle disposizione del Modello e del decreto; alla possibilità della Società di effettuare idonee azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello volte alla verifica del rispetto delle prescrizioni in esso contenute; all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni da parte di collaboratori esterni o *partners*;
- segnalare al management eventuali complementi ai sistemi di gestione finanziaria già presenti nella Società, evidenziando i provvedimenti opportuni e necessari a rilevare

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici ovvero connotati da margini di discrezionalità maggiori rispetto a quanto ordinariamente previsto.

### ***Capitolo 9***

#### **ART. 25-BIS.1 DEL D. LGS N. 231/2001**

#### **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

L'art. 25-bis.1 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

##### ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati. Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, comma 2 del c.p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni e menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

##### ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni "chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia". "La pena è aumentata se

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici*". La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle. Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

### ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali "*con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale*". Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio. Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della Società in relazione al prodotto in questione o alla corretta commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia alla consumazione, anche se il commercio è realizzato sui mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

### ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce "*chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita*". La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

### ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

La fattispecie delittuosa punisce “*chiunque pone in vendita o mette alimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine*”.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico. Per “porre in vendita” si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso. Per “mettere in circolazione” si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito. Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine. La locuzione “sostanze alimentari” è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso). La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

### ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

La fattispecie incriminatrice punisce “*chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto*”. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge. Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di “porre in vendita o “mettere in circolazione” si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una marca. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p. a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate. Per “nomi” si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei ad ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti. L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p..

### ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

La norma incriminatrice condanna “*salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso*” nonché colui che, “*al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni*” sopra citati.

### ***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)***

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

La norma incriminatrice punisce “*chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari*” nonché colui che, “*al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte*”.

### **9.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Richiamato integralmente quanto sopra esposto in punto di principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali nelle aree di attività a rischio, nonché gli elementi essenziali delle relative procedure decisionali, preso atto che la Società ha adottato il sistema del Consiglio di Amministrazione si ritiene che le corrispondenti aree e le conseguenti operazioni considerate a rischio in relazione alla commissione dei reati rilevanti siano da identificarsi con i poteri riconnessi alla carica, così come meglio descritte nell’atto costitutivo e nello Statuto.

### **9.2 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DEL CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Per ogni operazione significativa classificata a rischio è necessario che:

- a. siano adottate specifiche procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante e sia previsto un sistema di aggiornamento costante delle procedure stesse;
- b. la formazione e l’attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e nell’atto costitutivo;
- c. a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, il processo di decisione autorizzazione e svolgimento delle operazioni a rischio siano agevolmente ricostruibili;
- d. le operazioni e transazioni che prevedono l’impiego o l’utilizzo di risorse economiche o finanziarie debbano indicare una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità e congruenza ai principi di correttezza professionale e contabile;
- e. non vi sia identità soggettiva fra coloro che autorizzano, coloro che attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- f. i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- g. siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative conformi alle competenze gestionali ed alle responsabilità organizzative affidate ai singoli soggetti;
- h. l'accesso ai documenti archiviati sia sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne.

### **9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e *partners*.

I principi comportamentali generali prevedono l'esplicito divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- porre in essere attività contrarie ai principi indicati nel presente Modello;
- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte;
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti in sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato.

### ***Capitolo 10***

#### **ART. 25-TER DEL D. LGS N. 231/2001**

#### **REATI SOCIETARI**

Si riportano di seguito i reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto (c.d. reati societari), con relativa descrizione della condotta penalmente rilevante.

Giova premettere che la norma in esame ha ad oggetto i reati in materia societaria, previsti dal Codice Civile, commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persona sottoposte alla loro vigilanza, qualora in fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

**False comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile ed idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. Si segnala inoltre che la punibilità è per converso esclusa qualora le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione di cui sopra o se determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. L'articolo oggetto di trattazione è stato così sostituito dalla precedente versione, dall'art. 9 Legge 27 maggio 2015, n. 69.

- **Le innovazioni normative previste in relazione all'art. 25-ter, comma 1, lett. a), a-bis) "false comunicazioni sociali"**

La Legge del 27 maggio 2015, n. 69, rubricata "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*", con particolare riferimento al Capo II "*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*", ha inteso irrobustire l'apparato repressivo delle patologie *lato sensu* corruttive, che dilagano con elevata frequenza all'interno dei rami economici del nostro Paese.

Per quanto qui di competenza, si intende porre sotto particolare attenzione, le modifiche apportate al D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 12 della predetta normativa. Rubricato "*Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari*", esso tende, in linea con quanto previsto dalla normativa di cui ne è parte, ad inasprire le pene previste nei confronti dell'ente qualora si verificano una serie di reati presupposto.

Così come modificato dalla L. n. 69/2015, l'art. 25-ter, comma 1 del D. Lgs n. 231/2001 recita:

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### **Art. 25-ter.**

#### **Reati societari**

1. *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.*

Lo stralcio di articolo riportato, attiene alle uniche modifiche intercorse a seguito dell'entrata in vigore della Legge più volte richiamata.

Dall'analisi dell'articolo è possibile evidenziare come il delitto di false comunicazioni sociali, previsto e punito dall'art. 2621 del codice civile, preveda l'irrogazione della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, nei confronti degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, “*al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*”. Trattasi pertanto di reato di pericolo concreto, essendo sufficiente che la condotta posta in essere dal soggetto ponga in pericolo il bene giuridico tutelato, senza necessità alcuna che lo stesso venga danneggiato.

Con riferimento poi al comma 1, lett. a-bis), avente ad oggetto il delitto di false comunicazioni previsto ex art. 2621-bis del codice civile rubricato “*Fatti di lieve entità*”, si dà atto di come, “*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

La normativa, inserita secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 1, lett. c) della Legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede pertanto una riduzione della pena qualora i fatti commessi in violazione dell’art. 2621 del codice civile risultino di lieve entità. In accordo con quanto previsto dal Legislatore, la sanzione pecuniaria prevista in capo all’ente, qualora si verificano i fatti oggetto di trattazione, va da 100 a 200 quote.

**Fatti di lieve entità**, previsti dall’**art. 2621-bis c.c.** per i quali, salvo che essi costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Inoltre, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

**False comunicazioni sociali in danno delle società quotate**, previste dall’**art. 2622 c.c.** e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materialmente non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

- **Le innovazioni normative previste in relazione all’art. 25-ter, comma 1, lett. a) “false comunicazioni sociali”**

Con riferimento al reato di false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori, previsto e punito ex art. 2622 del codice civile, le modifiche intercorse alla lett. b) del comma 1 dell’art. 25-ter, operate dalla L. n. 69/2015, prevedono attualmente l’irrogazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote nei confronti degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, *“al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”*.

**Impedito controllo**, previsto dall'**art. 2625 c.c.** e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

**Indebita restituzione dei conferimenti**, prevista dall'**art. 2626 c.c.** e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, prevista dall'**art. 2627 c.c.** e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previste dall'**art. 2628 c.c.** e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previste dall'**art. 2629 c.c.** e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

**Formazione fittizia del capitale**, prevista dall'**art. 2632 c.c.** e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**, prevista dall'**art. 2633 c.c.** e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

**Corruzione tra privati**, prevista dall'**art. 2635 c.c.** costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

**Istigazione alla corruzione tra privati**, prevista dall'**art. 2635-bis c.c.**, in relazione alla quale chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

**Illecita influenza sull'assemblea**, prevista dall'**art. 2636 c.c.** e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Aggiotaggio**, previsto dall'**art. 2637 c.c.** e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'**art. 2638 c.c.** e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La condotta criminosa è altresì riconducibile al fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

### **10.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Le aree di attività considerate maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nel bilancio, nella relazione sulla gestione, nelle comunicazioni sociali e negli altri documenti dell'impresa;
- attività societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- attività o condotte tenute in riferimento all'espletamento di controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure di attuazione, idonee ad ostacolare od impedire i controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;
- attività in potenziale conflitto di interessi ed in genere nelle attività potenzialmente pregiudizievoli per i soci, creditori e terzi;
- informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Nell'ambito delle aree a rischio, vengono individuate ed indicate le seguenti operazioni classificate a rischio, nell'espletamento delle quali si ritiene possano essere integrate le condotte delittuose di cui agli artt. 25-ter del Decreto:

- operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, bilanci, relazioni ed in altri documenti d'impresa;
- operazioni di documentazione, archiviazione, conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa e gestione delle informazioni medesime;
- operazioni di controllo sulla gestione sociale;
- operazioni sul capitale sociale;
- comunicazioni al mercato di informazioni rilevanti.

### **10.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello relativa ai reati societari si riferisce alle condotte poste in essere Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio.

Ai soggetti di cui sopra, destinatari del modello, è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- prestare la massima diligenza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, al fine di consentire agli investitori di addivenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- agire nel rispetto delle procedure interne aziendali al fine di preservare le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali mediante l'agevolazione di ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- rispettare le regole che governano la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, omettendo condotte che ne possano provocare una alterazione rispetto alla situazione di mercato;
- effettuare con tempestività, correttezza e diligenza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, astenendosi da comportamenti che possano costituire impedimento od ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

### **10.3 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DI REATI SOCIETARI**

Per ogni operazione significativa classificata a rischio ed individuata nei paragrafi precedenti è necessario che:

- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, la formazione degli atti e dei relativi livelli autorizzativi siano agevolmente ricostruibili;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- l'accesso ai documenti archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne, al Consiglio di Amministrazione, alla società di revisione o all'OdV.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

In particolare, per ogni operazione significativa valutata a rischio e relativa alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e negli altri documenti di impresa, le procedure aziendali devono prevedere:

- che le operazioni contabili siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e diligenza, e siano segnalate senza ritardo eventuali anomalie;
- che sia predisposta l'elencazione dei dati e delle informazioni che ogni ente/funzione aziendale deve fornire, con specifica indicazione degli enti/funzioni destinatari dei dati e delle informazioni;
- la tracciabilità dei passaggi relativi alla trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile;
- i criteri per l'elaborazione dei dati e dei flussi informativi e la tempistica di consegna in funzione delle date di chiusura del bilancio;
- l'adozione di misure idonee ad assicurare che nell'ipotesi di richieste, formulate da qualsiasi soggetto, di variazione quantitativa dei dati, ne sia data immediata informazione all'OdV;
- l'adozione di misure idonee a garantire che qualora siano avanzate ingiustificate domande di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, ne sia data immediata comunicazione all'OdV;
- l'obbligo a carico dei soggetti che forniscono le informazioni previste dalla procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, con, se possibile e nei limiti della praticità, l'allegazione dei relativi documenti in copia;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della prima stesura del bilancio e della relazione della Società di Revisione;
- la previsione di riunioni *trail* Consiglio di Amministrazione e l'OdV prima della riunione dell'assemblea dei Soci che dovrà deliberare in ordine al bilancio;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi.

Per ogni operazione relativa alla documentazione, archiviazione, conservazione delle informazioni relative alla attività d'impresa, ed alla gestione delle informazioni medesime, la procedura deve prevedere che:

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- l'archiviazione e la conservazione dei documenti relativi all'attività d'impresa sia posta in essere dalla funzione competente con modalità idonee ad impedirne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito unicamente alle persone autorizzate in forza delle norme interne, al Consiglio di Amministrazione o all'OdV;
- l'unità organizzativa destinataria di una domanda di informazioni da parte dei soggetti competenti, sia tenuta a fornire, unitamente alla risposta al quesito, la relativa, pertinente e sottostante documentazione, indicandone la provenienza e attestandone, se possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, ovvero indicando i soggetti che posso fornire tale attestazione;
- la trasmissione delle informazioni all'interno della Società avvenga con modalità e mezzi tecnici adeguati al fine di garantire il rispetto della riservatezza;
- colui il quale fornisca o riceva una informazione relativa alla Società o alle sue attività, provveda ad assicurarne la sicurezza, completezza e conservazione.

In relazione ad ogni operazione relativa alle attività di controllo esercitata sulla gestione sociale, al particolare fine di evitare di incorrere nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 2625 c.c., le procedure aziendali devono prevedere:

- la tempestiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione di tutti i documenti sui quali si debba esprimere un parere;
- l'agevole disponibilità, da parte del Consiglio di Amministrazione di tutti i documenti relativi alla gestione della società, per ogni verifica tipica dei due citati organismi;
- riunioni a cadenza periodiche tra Consiglio di Amministrazione ed OdV, tese alla verifica dell'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

Onde evitare il concretizzarsi della condotta criminosa prevista dall'art. 2629 c.c., ogni operazione sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere all'integrità del capitale sociale, devono essere realizzate sul fondamento di apposite procedure aziendali che disciplinino:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative in relazione alle sopra citate operazioni;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'obbligo di informativa del Management aziendale e la discussione delle operazioni in argomento nel corso di riunioni da tenersi tra il Consiglio di Amministrazione e l'OdV;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In ordine alla comunicazione di informazioni rilevanti, con particolare riferimento ai reati di cui agli artt. 2637 c.c. e 184 D. L. 58/98, la procedura aziendale deve prevedere:

- che non vi sia coincidenza tra i soggetti che forniscono le informazioni e quelli che approvano il contenuto di queste informazioni, destinate ad essere comunicate al mercato. Si intende comunicazione al mercato anche la pubblicazione di informazioni sul sito internet della Società. Si considerano informazioni rilevanti quelle di carattere preciso inerenti la Società e gli strumenti finanziari da questa emessi, non rese pubbliche e qualora fossero rese pubbliche, potrebbero influire in maniera sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari;

Sono ammesse eventuali deroghe, sotto la responsabilità di chi le attua, alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale ipotesi è data immediata notizia all'OdV, ed è comunque richiesta la successiva verifica e ratifica da parte del soggetto competente.

### **10.4 ATTRIBUZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV si contengono nel:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne, delle regole di corporate *governance* e delle prescrizioni del Modello in ordine alla prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame e verifica di eventuali segnalazioni da parte di organo di controllo e da ogni altro soggetto;
- disposizione dei conseguenti accertamenti considerati necessari ed opportuni;
- verifica dell'effettiva indipendenza della società di revisione.

In ordine alle ulteriori attività considerate a rischio l'OdV pone in essere:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate *governance* e sull'idoneità di queste;
- esame e verifica di eventuali segnalazioni da parte di organo di controllo e da ogni altro soggetto;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- disposizione dei conseguenti accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve in ogni caso riferire in relazione alla svolta attività di vigilanza e controllo in tema di reati societari, quantomeno con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione.

### *Capitolo 11*

#### **ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS N. 231/2001**

#### **OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008 ha approvato il Decreto Legislativo n. 81/2008, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della società:

**Omicidio colposo (art. 589 c.p.):** la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

**Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.):** la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

Grave. Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

superiore ai quaranta giorni, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Gravissima. Se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'art. 30 del D. Lgs n. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-*septies* del D. Lgs n. 231/2001 modificandone l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti, per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'art. 25-*septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Circa l'esclusione della responsabilità amministrativa della società, il D. Lgs n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un Modello di organizzazione e di gestione

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D. Lgs n. 81/2008, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs n. 231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”*.

### **11.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Le aree di attività considerate maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- **Pianificazione:** si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
- **Attuazione e funzionamento:** si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze. In particolare:
  1. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  2. Attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  3. Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  4. Gestione degli *assets* aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
- **Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza.

### 11.2 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DEL CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui:
- i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

- a) **Pianificazione:** per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stabiliti i seguenti standard di controllo:
  - *Politica e obiettivi:* esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
    - i. sia formalmente approvato dalla Società;
    - ii. contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e con gli altri requisiti sotto individuati;
    - iii. sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
    - iv. sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione ed allineati ai nuovi regolamenti e leggi.
  - *Piani di miglioramento e di investimento:* esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano di Investimento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che:
    - i. contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche e di equipaggiamento);
    - ii. sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
    - iii. preveda la responsabilità in materia di approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese correnti e pluriennali in tema di salute, sicurezza e ambiente.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- *Normativa aziendale – Prescrizioni legali ed altre*: esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
  - i. l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
  - ii. l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
  - iii. le modalità di diffusione delle stesse.
- b) **Attuazione e funzionamento**: in merito all'organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, gli standard di controllo specifici sono:
  - *Norme e documentazione del sistema*: esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità e compiti nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. manuali, procedure, istruzioni operative etc.) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali.
  - *Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro (DDL)*: esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del datore di lavoro (di seguito anche "DDL") che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.
  - *Organizzazione e responsabilità – RSPP Medico Competente / Incaricati Emergenze*: lo standard prevede l'esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:
    - i. definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
    - ii. prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte, in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
    - iii. prevedano lo svolgimento dell'*assessment* sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali, al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
    - iv. prevedano una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
    - v. prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.
  - *Individuazione valutazione dei rischi – Ruoli, responsabilità e compiti*: esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare:
    - i. identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza (ad es. eventuali necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio);

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- ii.* identifica la responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- iii.* identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- iv.* prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- v.* prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- vi.* prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- vii.* prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- viii.* prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
  - *Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):* esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
    - i.* il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
    - ii.* l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
    - iii.* il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
  - *Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni:* l'esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DDL. In particolare tale norma:
    - i.* definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute;
    - ii.* definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;
    - iii.* prevede la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo (es. definizione di *check list* mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- *Controllo operativo – Dispositivi di Protezione individuale (DPI):* esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare tale norma:
  - i. definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza del DPI;
  - ii. prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità del DPI (es. *check list* mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuali da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
- *Gestione delle emergenze:* esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale forma prevede:
  - i. l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
  - ii. le indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - iii. le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
  - iv. l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
  - v. l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- *Gestione del rischio incendio:* esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene:
  - i. ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV. FF.;
  - ii. indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
  - iii. modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
  - iv. indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.
- *Riunioni periodiche:* esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti, la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- *Consultazione e comunicazione*: esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare tale norma disciplina:
  - i. l' informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
  - ii. l' informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all' attività produttiva.
- *Informazione e Formazione*: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali norme devono, tra l' altro, contenere:
  - i. la previsione di attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell' impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, etc.) e, laddove applicabile, le istruzioni d' uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  - ii. la definizione della periodicità dell' erogazione della formazione per ciascun lavoratore (es. all' assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose), nel rispetto della normativa vigente;
  - iii. la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
- iv. un "Piano di Formazione" su base annuale che consenta l' adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all' attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all' interno della struttura organizzativa.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento*: esistenza di una norma aziendale che definisca:
  - i. modalità e contenuti dell' informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l' insieme delle norme e prescrizioni che un' impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- ii. ruoli, responsabilità e modalità per l'elaborazione dei documenti per la gestione delle tematiche relative alla salute e alla sicurezza richiamati dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 (es. Piano Operativo di Sicurezza - POS) e per la raccolta dei documenti necessari da parte del sub-appaltatore (es. POS).
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica*: esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma deve tener conto:
  - i. dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
  - ii. della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali*: esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di sub-appalto.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – monitoraggio*: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori, nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.
- *Gestione degli assets*: esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli *assets* aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tale norma deve:
  - i. definire ruoli, responsabilità, compiti e modalità di gestione degli *assets*;
  - ii. prevedere periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli *assets* e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
  - iii. prevedere la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.
- c) **Controllo e azioni correttive**: attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici:
  - *Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni*: esistenza di una norma aziendale che indichi:
    - i. ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
    - ii. ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- iii.* modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- iv.* ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti):* esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
  - i.* i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
  - ii.* i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser, macchine);
  - iii.* i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza);
  - iv.* altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie:* esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Reporting:* esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e Top Management. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati, relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza, e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
  - i.* scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati.

### **11.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e *partners*.

I principi comportamentali generali prevedono l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- porre in essere attività contrarie ai principi indicati nel presente modello;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte;
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti in sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato.

### *Capitolo 12*

#### **ART. 25-OCTIES DEL D. LGS N. 231/2001**

#### **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

Di seguito di riportano i reati previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto, aggiornato ex Legge n. 186, 15 dicembre 2014, con relativa descrizione delle condotte penalmente rilevanti.

**Ricettazione:** previsto e punito dall'**art. 648 c.p.** e costituito dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Presupposto del reato in esame è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può fingersi il concorso di persone nel reato. L'elemento psicologico del reato in argomento è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

**Riciclaggio:** previsto e punito dall'**art. 648-bis c.p.**, risponde di tale reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Presupposto dell'esistenza del reato in argomento è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in alcuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. Il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del denaro, bene o dell'altra utilità. Al dolo diretto è equiparato il dolo eventuale, per cui se l'agente, pur non sapendolo direttamente, si è prospettato la possibilità che il denaro, i beni o le utilità da riciclare provengano da delitto colposo e,

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

nonostante ciò, ha ugualmente compiuto il fatto materiale, così accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 648 bis c.p., risponderà senz'altro di tale delitto a titolo di dolo eventuale.

**Impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita:** fattispecie prevista e punita dall'**art. 648-ter c.p.** e consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Si tratta di una ipotesi delittuosa che si differenzia dal già trattato riciclaggio in quanto, mentre quest'ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie. Trattasi di reato a condotta indefinita potendo l'impiego delle risorse di illecita provenienza in attività economiche o finanziarie essere realizzato in qualsiasi modo. Il dolo richiesto è generico e pertanto sufficiente che colui che impiega il danaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengano da un delitto.

Mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2014, n. 292, è stata introdotta la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 con la quale è stato introdotto il reato di **autorriciclaggio**, previsto e punito dall'**art. 648-ter.1** del codice penale.

Tale novella normativa, dispone quanto segue:

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

L'analisi del predetto articolo mostra pertanto due differenti statuizioni: da un lato, al comma 1, viene pertanto condannato alla pena della reclusione da 2 a 8 anni e al pagamento della multa da € 5.000,00 ad € 25.000,00 *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*, dall'altro, al comma 2, sono previste pene più lievi qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un delitto non colposo punito mediante la reclusione inferiore nel massimo ad anni 5.

### **12.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Le aree di attività considerate maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- selezione e gestione dei rapporti con fornitori terzi di beni, servizi e consulenze;
- valutazione della clientela e definizione dei limiti di credito;
- individuazione e realizzazione di investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (es. acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, acquisto cespiti etc.);
- selezione e gestione dei rapporti con partner commerciali/industriali;
- negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini;
- selezione e gestione dei rapporti con agenti e procacciatori d'affari;
- gestione delle transazioni finanziarie: si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie, nonché di gestione delle attività di monitoraggio/recupero crediti scaduti, ivi inclusa la finanza agevolata;
- vendita di servizi di ritiro e recupero dei rifiuti (combustibili e inerti) impiegati nel ciclo produttivo del cemento;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo.

### **12.2 AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO IN CORRELAZIONE CON I POTERI DI FIRMA**

Richiamato integralmente quanto sopraesposto in punto di principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali nelle aree di attività a rischio, nonché gli elementi essenziali delle relative procedure decisionali, si pongono in evidenza le aree e operazioni considerate a rischio, con indicazione dei relativi soggetti astrattamente esposti alla commissione di reati rilevanti.

#### Finanza e Banche

- fare operazioni finanziarie e bancarie, ivi comprese le aperture di conti correnti presso Istituti di Credito, Banche e Casse di Risparmio, richiedere agli stessi concessioni di fido allo scoperto e fidejussioni, prelevare somme allo scoperto su fidi concessi alla Società;
- riscuotere capitali, transigere, ritirare depositi definitivi e provvisori, firmare e quietanzare mandati e ordini di riscossione relativi a capitali ed interessi emessi dalle Direzioni Regionali delle Entrate, sia da ogni altra Amministrazione Statale, concessionario alla riscossione e/o Ente pubblico o privato e da esigersi presso le Casse Depositi e Prestiti di spettanza della Società;
- rilasciare quietanze, assentire operazioni, cancellazioni ed ogni annotamento ipotecario; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- transigere e compromettere in arbitro, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative; nominare avvocati e procuratori alle liti; rappresentare la Società in qualsiasi procedura concorsuale; rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria, politica e militare della Repubblica; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- assistere alle adunanze dei creditori, concorrere alla nomina della delegazione di sorveglianza ed eventualmente parteciparvi; affermare la reale sussistenza dei crediti della Società, deliberare sulla continuazione delle facoltà al curatore, accettare o respingere proposte di concordato;
- stipulare e risolvere contratti assicurativi;
- concedere finanziamenti e rilasciare fidejussioni o garanzie in genere a favore di società controllate e/o collegate;
- nominare mandatari speciali per determinati affari;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- sottoscrivere gli atti e i documenti di cui alla Legge n. 1745 del 29/12/1962 e successive modificazioni ed integrazioni e della documentazione relativa alla movimentazione di titoli emessi dalla Società.

Considerato che gli aventi diritto gestiscono strumenti finanziari e sono abilitati ad effettuare operazioni bancarie (ivi compresi i prelievi di somme, la riscossione di capitali e concessione di finanziamenti, la movimentazione di titoli), risultano potenzialmente in grado di commettere o agevolare la commissione delle seguenti fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies*, sopra meglio descritte.

### **Acquisto macchinari, impianti e attrezzature e/o vendita prodotti e/o servizi**

- procedere all'acquisto, alla vendita, al *leasing* ed al *renting* di autoveicoli ed altri automezzi sia immatricolati che non immatricolati;
- acquistare, vendere e permutare materiali, attrezzature varie e servizi;
- prestare cauzioni, eseguire depositi e ritirarli, stipulare i relativi contratti nei confronti di Enti pubblici e privati;
- impegnare la Società mediante sottoscrizioni di contratti di leasing di durata pluriennale e, comunque, non superiore a anni nove;
- stipulare e risolvere contratti d'opera ed altri contratti in genere.

Considerato che gli aventi diritto hanno il potere di acquistare e vendere i prodotti, beni e servizi va a questi astrattamente riconosciuta la possibilità di commissione, con condotte non tipizzabili, dei reati di cui all'art. 25-*octies*.

### **12.3 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DEL CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE E ALLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Per ogni operazione classificata a rischio è necessario che:

- siano adottate specifiche procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante e sia previsto un sistema di aggiornamento costante delle procedure stesse;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- la formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori siano disciplinate dai principi e delle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico;
- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni a rischio siano agevolmente ricostruibili. Le operazioni e transazioni che prevedono l'impiego o l'utilizzo di risorse economiche o finanziarie debbano indicare una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità e congruenza ai principi di correttezza professionale e contabile;
- non vi sia identità soggettiva tra coloro che autorizzano, coloro che attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative conformi alle competenze gestionali ed alle responsabilità organizzative affidate ai singoli soggetti;
- l'accesso ai documenti archiviati sia sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne;
- la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti<sup>8</sup>, collaboratori, agenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- eventuali sistemi di remunerazione premiati ai dipendenti e collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.

### **12.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e *partners*.

I principi comportamentali generali prevedono l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- porre in essere attività contrarie ai principi indicati nel presente Modello;
- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte;
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti in sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato.

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio, di lettere di incarico a procacciatori d'affari, contratti con agenti e partner commerciali/industriali (ATI, Joint Venture, Consorzi etc.) occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di MORANDI S.R.L. i principi contenuti nel presente modello degli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio e che fornisce il bene di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà per MORANDI S.R.L. di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, è fatto divieto ai soggetti destinatari del Modello di:

- effettuare pagamenti per contanti od in natura;
- prevedere sistemi di remunerazione di carattere premiante nei confronti dei dipendenti e collaboratori che non rispondano a criteri realistici e che non risultino coerenti e congrui in relazione alle mansioni e l'attività svolta ed alle responsabilità affidate;
- le condizioni commerciali ed i rapporti con i clienti siano integralmente documentati in forma cartacea e/o elettronica, protetta da misure idonee a garantire l'identificazione dell'autore, la sicurezza delle informazioni e la tracciabilità dei movimenti;
- i dati e le informazioni su clienti e fornitori siano completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- sia data piena attuazione, in quanto applicabili alla Società, alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 volte alla prevenzione delle operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre:

la parte speciale del presente Modello relativa ai reati societari si riferisce alle condotte poste in essere da Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio.

Ai soggetti di cui sopra, destinatari del modello è richiesto di:

- garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire la conservazione agli atti della Società di una adeguata e completa documentazione di supporto delle attività svolte, in modo da consentire:
  - (i) l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione;
  - (ii) l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
  - (iii) l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

(iv) la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità del controllo.

- assicurarsi, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali ed altri partner in relazioni d'affari di lungo periodo, circa l'integrità morale;
- la reputazione ed il buon nome della controparte.

È fatto divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto.

È fatto divieto di ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti, in alcun modo e in alcuna circostanza, o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite criminali.

Con riferimento all'attività di gestione delle transazioni finanziarie la Società si conforma ai seguenti protocolli di controllo:

- i controlli eseguiti in sede di aperture/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema devono essere finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra nome del fornitore/ cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire / da cui accettare il pagamento;
- possono essere disposti pagamenti / incassi nei confronti / da parte di soggetti presenti in anagrafica;
- non è consentito effettuare / ricevere pagamenti su conti cifrati;
- non possono essere utilizzati Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali);
- vengono rispettate le soglie ed i limiti definiti per i pagamenti;
- il processo deve prevedere che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e tracciabili;
- il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- il processo deve prevedere che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla Statuto della Società, dal sistema interno di procure e dal sistema interno di deleghe delle attività di competenza.

### **12.5 ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV si contengono nel:

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio d'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza;
- vigilare sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione di riciclaggio;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno e ai suoi sub responsabili;
- vigilare sull'effettiva applicazione del modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali – rilevanti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- sovrintendere alla somministrazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

### *Capitolo 13*

#### **ART. 25-OCTIES.1 DEL D. LGS N. 231/2001**

#### **DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI introdotto dal D.Lgs. n. 184 del 18 novembre 2021**

L'art. 25-octies.1 è stato aggiunto dal D.Lgs n. 184 del 8 novembre 2021 e modificato dal D.L. n. 105 del 10 agosto 2023 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 e annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti* (modificato dal D.Lgs n. 184 del 8.11.2021) previsto a punito dall'**art. 493 ter c.p.c.**, costituito dalla condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; nella falsificazione o nell'alterazione dei medesimi documenti o strumenti; nel possesso, nella cessione o nell'acquisizione degli strumenti e dei documenti descritti, ove di provenienza illecita, o di ordini di pagamento prodotti con essi.

L'art. 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha apportato delle modifiche alla fattispecie in attuazione della direttiva UE n. 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che ha sostituito la decisione quadro n. 2001/413/GAI del Consiglio del 28 maggio 2001. L'intervento dell'Unione europea in materia è dovuto al carattere transfrontaliero di tali reati, conseguenza della loro modalità "digitale" di realizzazione. Le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti rappresentano una delle forme attraverso le quali la criminalità organizzata finanzia le proprie attività criminose nonché una seria limitazione allo sviluppo del mercato unico digitale e delle tecnologie di pagamento, in quanto ledono la fiducia dei consumatori nella sicurezza degli scambi economici, tra cui gli acquisiti effettuati *on line*.

La *ratio* dell'intervento normativo si rintraccia nell'esigenza di potenziare il contrasto alle summenzionate frodi e falsificazioni, operato attraverso l'ampliamento dell'ambito di applicazione dei delitti di cui all'art. 493-ter a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, compresi quelli immateriali, che rientrano nella definizione fornita dall'art. 1 del d.lgs. n. 184/2021.

I delitti di cui all'art. 493-ter si caratterizzano per la **plurioffensività** (*Cass. V, n. 18680/2021*) perché, analogamente ai reati di cui agli art. 648-bis e 648-ter c.p., ledono non solo il patrimonio individuale, ma anche interessi afferenti la categoria dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica.

La plurioffensività dei reati *de quo*, inoltre, comporta l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare del titolare della carta o del documento: la previsione di cui all'art. 649, infatti, concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

L'art. 493-ter contempla tre **reati comuni**: possono essere, infatti, commessi da “chiunque”, ad esclusione del titolare della carta, cioè del soggetto autorizzato al suo uso dall'emittente.

### 13.1 INDICAZIONE OGGETTO MATERIALE DEL REATO

Oggetto materiale dei reati di cui all'art. 493-ter sono le carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi od ordini di pagamento prodotti con documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Sono **carte di credito o di pagamento**: le tessere munite di una banda magnetica e/o di microcircuiti sui quali sono impressi i dati di identificazione del titolare, i limiti e le modalità di utilizzo, nonché gli estremi del rapporto con l'azienda o l'ente che ha rilasciato il documento abilitante alla fruizione dei servizi (bancomat, carte di credito, carte pregate).

### 13.2 ELEMENTI ESSENZIALI E CONDOTTE DESCRITTE DALLA NORMATIVA

**a) utilizzare indebitamente, cioè senza esserne titolare, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri** : consiste nel disporre o nel servirsi delle predette carte o documenti o strumenti di pagamento alternativi ai contanti conformemente alla loro normale destinazione per ricavarne un vantaggio.

Il loro materiale possesso non costituisce un presupposto necessario per l'integrazione del reato: è sufficiente, infatti, che l'agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare.

**b) falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti , al fine di trarne profitto per sé o per altri**: la **falsificazione** consiste nella materiale creazione, da parte di un soggetto non legalmente autorizzato, di una nuova carta di credito “artefatta” (o di un documento o di uno strumento di pagamento

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

alternativo ai contanti fasullo) solo apparentemente riconducibile all'istituto emittente, ma in realtà priva di qualsiasi collegamento negoziale con quest'ultimo e tale da far apparire al lettore magnetico che essa proviene dall'emittente ed è utilizzata dal soggetto legittimato.

**c) possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sè o per altri:** tali condotte, pur essendo naturalisticamente contigue a fattispecie di carattere ricettatorio, sono state parificate dal legislatore, per esigenze di politica criminale, alla contraffazione e all'alterazione, perché determinano una simile situazione di pericolo per la fede pubblica tutelata. Per **possesso** si intende la concreta disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo, della carta o del documento analogo o dello strumento di pagamento diverso dai contanti costituisce il presupposto delle condotte di cessione e acquisizione.

I delitti previsti dall'art. 493-ter sono puniti a titolo di dolo **specifico**, consistente nella coscienza e volontà di utilizzare la carta di pagamento o il documento o lo strumento di pagamento diverso dai contanti (nel primo reato) e di falsificare o alterare (nel secondo) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento o documenti (nel terzo) al fine di trarne profitto per se o per altri.

***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*** (fattispecie introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 184 del 8.11.2021 “attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.4.2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio).

La *ratio* dell'**art. 493 quater c.p.**, consiste nella condotta con cui “*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”*

### 13.3 DESCRIZIONE DELL’OGGETTO AI FINI DELLA CONSUMAZIONE

Oggetto materiale del delitto contemplato all’art. 493-*quater* possono essere sia apparecchiature che dispositivi informatici (*hardware*, ad es. chiavi USB, *cd-rom*, *dvd*, *floppy disk*, *hard disk* esterni, ecc.) sia programmi informatici (cosiddetti *software*) la cui finalità è quella di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento alternativi ai contanti.

Ai fini della consumazione del delitto in esame, infatti, la norma richiede che l’*hardware* o il *software* utilizzato debba possedere dei particolari requisiti che ne evidenziano la lesività nei confronti del bene giuridico protetto ovvero devono essere stati realizzati con specifiche caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione oppure devono essere stati modificati *ad hoc* per commettere i reati di falsificazione o di frode.

Ciò fa presumere che dovrebbero essere considerate penalmente rilevanti solo le condotte concernenti apparecchiature, dispositivi o programmi informatici dotati di una reale potenzialità offensiva, cioè che possono essere effettivamente usati per compiere i predetti delitti di falsificazione o di frode. Tale lettura esegetica della norma appare porsi maggiormente in linea con il principio di offensività e con un’interpretazione costituzionalmente orientata dei reati di pericolo.

L’art. 493-*quater* c.p. contempla una norma a più fattispecie.

Di conseguenza il delitto *de quo* si configura anche se il soggetto attivo ha realizzato una sola delle condotte descritte dalla norma. L’integrazione contestuale (ovvero senza un’apprezzabile soluzione di continuità) di più condotte tipiche da parte dello stesso agente non comporta una pluralità di reati, e, quindi, un concorso formale fra gli stessi, ma rileva unicamente sul piano della dosimetria della pena ai sensi dell’art. 133.

La condotta consiste nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri l’oggetto materiale del reato e si caratterizza

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

per essere finalizzata a consentire l'uso o a permettere l'utilizzo da parte di altri delle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici predisposti o adattati proprio per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

*Trasferimento fraudolento di valori* (introdotto dal D.L. . 105 del 10.8.2023 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9.10.2023 e modificato dal D.L. n. 19 del 2.3.2024 con Legge di conversione n. 56 del 29.4.2024) previsto e punito dall'**art. 512 bis c.p.**, consiste nella condotta con cui *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”*

L'art. 3, comma 9, del Decreto Legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, in Legge 29 aprile 2024, n. 56 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR) entrato in vigore il 2 marzo 2024, ha modificato l'art. 512-bis c.p. aggiungendo il comma 2, il quale prevede che la stessa pena prevista dal comma 1 si applica anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

La norma ha portata generale in quanto il soggetto attivo può essere chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.

Quando l'interposto si rende fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando o al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 c.p., del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittizia attribuzione, in quanto, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

Pertanto, l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente.

*Frode informatica* (modificato dal D.Lgs. n. 184 del 8.11.2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10.10.2022) prevista e punita **dall'art. 640 ter c.p.c.**, consistente nella condotta con cui “*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.”*

Il delitto di frode informatica, previsto dall'art. 640-ter, è stato introdotto nel codice penale con l'art. 10 l. n. 547/1993 recante modifiche al codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica; la suddetta fattispecie incriminatrice è rivolta specificamente alla repressione delle frodi informatiche, cioè di quelle condotte attuate mediante l'utilizzazione di elaboratori elettronici, estendendosi la tutela penale a quelle attività truffaldine che, per avere quale oggetto materiale uno strumento elettronico e non una persona fisica, non potevano rientrare nella fattispecie generale della truffa di cui all'art. 640, stante, appunto, la mancanza del soggetto ingannato.

È stata, quindi, introdotta una nuova figura di reato avente carattere plurioffensivo, nel quale accanto alla necessità di salvaguardare il patrimonio del soggetto passivo, da identificare nel titolare del sistema informatico o telematico, si è ritenuto di offrire tutela penale anche alla sicurezza del sistema informatico stesso ed all'integrità dei dati in esso contenuti.

La fattispecie, quindi, prevede due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento,

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di cui all'art. 640-ter può essere commesso da chiunque, essendo un reato comune. È prevista un'ipotesi aggravata ove il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Come elemento materiale del reato, in luogo degli artifici e raggiri previsti per il reato di truffa, la frode informatica prevede una **mera attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico o telematico** postain essere intervenendo, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

Sono previste, quindi, due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

### 13.4 ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV si contengono nel:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio d'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- vigilare sull'effettiva applicazione del modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- esame e verifica di eventuali segnalazioni da parte dell'organo di controllo e da ogni altro soggetto;
- disposizione dei conseguenti accertamenti considerati necessari ed opportuni;
- l'Organismo di Vigilanza deve in ogni caso riferire in relazione alla svolta attività di vigilanza e controllo quanto meno con cadenza annuale.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### *Capitolo 14*

#### ART. 25-DECIES DEL D. LGS N. 231/2001

#### INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

**Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni O a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.):** l'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “*offerta o promessa di denaro o di altra utilità*”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

#### **14.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Le aree e le operazioni a rischio in relazione ai reati sopradescritti sono ritenute le seguenti:  
selezione e gestione dei rapporti con fornitori terzi di beni, servizi e consulenze;

- negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita/ordini;
- gestione delle transazioni finanziarie: si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie, nonché di gestione delle attività di monitoraggio/recupero crediti scaduti, ivi inclusa la finanza agevolata;
- selezione e gestione dei rapporti con agenti e procacciatori di affari;
- selezione e gestione dei rapporti con partner commerciali/industriali;
- gestione di adempimenti a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte dei soggetti pubblici;
- individuazione e realizzazione di investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (es. acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, acquisto cespiti etc.);
- sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- operazione di assunzione del personale.

### **14.2 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DEL CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Per ogni operazione classificata a rischio è necessario che:

- siano adottate specifiche procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante e sia previsto un sistema di aggiornamento costante delle procedure stesse;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori siano disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e nell'atto costitutivo;
- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, il processo di decisione autorizzazione e svolgimento delle operazioni a rischio siano agevolmente ricostruibili. Le operazioni e transazioni che prevedono l'impiego o l'utilizzo di risorse economiche o finanziarie debbano indicare una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità e congruenza ai principi di correttezza professionale e contabile;
- non vi sia identità soggettiva tra coloro che autorizzano, coloro che attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative conformi alle competenze gestionali ed alle responsabilità organizzative affidate ai singoli soggetti;
- l'accesso ai documenti archiviati sia sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne;
- la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- eventuali sistemi di remunerazione premiati ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.

In particolare, per ogni operazione significativa in relazione alle attività di selezione e gestione dei rapporti con:

- fornitori terzi di beni, servizi e consulenze;
- procacciatori d'affari ed agenti;
- partner commerciali/industriali (ATI, Joint Venture, Consorzi etc.)

è necessario verificare il certificato CCIAA con dicitura antimafia, l'iscrizione ad eventuali albi professionali nel caso di consulente, Liste di riferimento contro il terrorismo e verificare il rispetto delle Procedure e delle Direttive Aziendali.

### **14.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e *partners*.

I principi comportamentali generali prevedono l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- porre in essere attività contrarie ai principi di correttezza indicati nel presente;
- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte;
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti in sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato;
- nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio, di lettere di incarico a procacciatori

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

d'affari, contratti con agenti e partner commerciali/industriali (ATI, Joint Venture, Consorzi etc.) occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di MORANDI S.R.L. i principi contenuti nel presente modello e negli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio e che fornisce il bene di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà per MORANDI S.R.L. di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

### **14.4 ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV si contengono nel:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio d'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza;
- vigilare sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione di riciclaggio;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno e ai suoi sub responsabili;
- vigilare sull'effettiva applicazione del modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali – rilevanti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- sovrintendere alla somministrazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

### ***Capitolo 15***

#### **ART. 25-UNDECIES REATI AMBIENTALI**

Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D. Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*". La normativa de qua è entrata in vigore 16.08.2011.

Il legislatore ha disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali.

Successivi aggiornamenti relativi all'art. 25-undecies sono stati poi introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito e aggiunto, mediante l'art. 1, comma 8, le originarie lettere a) e b), con le attuali da a) a g).

Si segnala che tali modifiche risultano decorrenti a partire dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della su menzionata legge. Si riporta ora il testo dell'art. 25-undecies per poi sviscerarne i contenuti:

#### ***Art.25-undecies<sup>1</sup>***

#### ***Reati ambientali***

- a) *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione*

---

<sup>1</sup> Per l'analisi delle figure di reato indicate all'interno di tale articolo, vedasi pag. 128 e successive del presente Modello

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- b) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
  - c) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
  - d) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
  - e) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a duecentocinquanta quote.*
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) per i reati di cui all'articolo 137:*
    - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
    - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
  - b) per i reati di cui all'articolo 256:*
    - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
    - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
    - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
  - c) per i reati di cui all'articolo 25 per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
    - 1) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a*

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*duecentocinquanta quote;*

- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
  - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
  - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
  - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*
    - 1) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*
    - 2) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*
    - 3) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*duecentocinquanta quote.*

5. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
  - b) *per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - c) *per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
6. *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
7. *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*
8. *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.*

Appare fondamentale a questo punto analizzare il sistema sanzionatorio adottato dal medesimo. In tal senso, si procederà alla disamina per punti con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis del Decreto, oggetto, come più sopra anticipato, di sostituzioni e aggiunte ai sensi della L. n. 68/2015.

### Reati previsti e puniti al comma 1 del Decreto:

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.):** la commissione di tale reato, secondo quanto disposto dal codice di rito, prevede la reclusione da 2 a 6 anni ed il pagamento di una multa da € 10.000,00 a € 100.000,00. Stante la normativa prevista in capo all'ente, è poi disposto il pagamento della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.):** per la violazione di tale dispositivo è prevista la reclusione da 5 a 15 anni, nonché, in capo all'ente, il pagamento della sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.):** secondo quanto previsto dalla

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

normativa, le pene stabilite per i reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p., sono diminuite da un terzo a due terzi. In capo all'ente poi, è previsto il pagamento della sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote

- **Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.):** la violazione di tale dispositivo prevede la reclusione da mesi sei ad anni tre ed il pagamento della sanzione pecuniaria in capo all'ente da 300 fino a 1.000 quote, raggiungendo in quest'ultimo caso il limite espressamente previsto dall'art. 10, comma 2 del D. Lgs. 231/2001;
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.):** secondo quanto previsto dal codice di rito, è previsto l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a € 3.000,00. In tale caso è poi comminata la sanzione pecuniaria in capo all'ente da 150 a 250 quote.

-

### Reati previsti e puniti al comma 1-bis del Decreto:

Secondo tale disposizione, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati alle lettere a) e b) del precedente comma, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie espressamente indicate, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 D. Lgs. 231/2001 che vanno dalla sospensione delle autorizzazioni pubbliche per la durata massima di sei mesi, sino ad arrivare alla pena capitale per l'ente, quale l'interdizione definitiva dell'attività (es. nel caso di stabile utilizzo dell'ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 Codice Ambiente).

## TUTELA DELL'AMBIENTE

Con l'intervento della direttiva comunitaria 2008/99/CE sono stati posti espliciti obblighi di incriminazione in capo agli Stati Membri, in ossequio a tale disposto sono state conseguentemente ampliate le fattispecie delittuose ed inasprite le sanzioni relative alle attività che danneggiano l'ambiente e che provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, della flora e fauna, ivi compresa la conservazione delle specie.

Più in particolare, con l'introduzione dell'art. 25-undecies, sono stati responsabilizzati gli enti i cui vertici o sottoposti hanno commesso reati (nell'interesse o vantaggio dell'ente), p. e p. dal Codice dell'Ambiente e segnatamente: per quanto concerne gli scarichi industriali sono stati sanzionati i superi dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

In merito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, viene perseguito chiunque effettui

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Viene altresì sanzionato chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, così come chi svolga attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero chi depositi, anche solo temporaneamente, i rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione.

In materia di bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Così come l'ente che, in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia usare un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti medesimi.

**Vengono altresì colpite le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ed inspecie, gli enti che, con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.**

Per quanto concerne gli obblighi SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), che tanto hanno fatto discutere in sede di formazione della norma, sono state previste e punite le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, così come viene perseguito chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, ovvero, l'ente, il cui trasportatore dei rifiuti utilizza (ovviamente nell'interesse o vantaggio dell'ente), una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

In merito alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, viene qui sanzionato l'ente che trasporta, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. Così come l'ente che omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento.

Viene altresì sanzionato l'ente che detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Così come l'ente che detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

In merito alla flora, viene sanzionato l'ente che commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del Regolamento (CE).

Viene in fine ricompresa anche la normativa sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente in relazione alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ed alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive.

### INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

“*Stop alle carrette dei mari*” è questo il monito con cui il Guardasigilli ha voluto sottolineare la necessità di recepire il disposto sovranazionale. Così facendo il Gran Cancelliere ha altresì inteso esprimere con vigore la volontà del Governo di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente dall'inquinamento provocato dalle navi, volendo in tal senso assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente.

A tal fine viene considerato reato qualsiasi immissione di sostanze inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) effettuato intenzionalmente, temerariamente o per negligenza dalle navi, con deterioramento della qualità dell'acqua.

\* \* \*

In particolare la novella legislativa ha comportato le seguenti modifiche al codice penale, riguarda le norme di seguito riportate e richiama il sistema sanzionatorio di cui agli art.9 e 16 del D. Lgs 231 del 2001 che altrettanto si ritrascrivono:

#### PUNTO 1)

#### D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

**Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU n. 177 del 1-8-2011)**

**Art. 1 - Modifiche al codice penale**

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:

«Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

specie animali o vegetali selvatiche protette).

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;*

b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:

«Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.».*

2. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*
3. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

### PUNTO 2)

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta**

**Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 Supplemento Ordinario n. 96**

### **CAPO II SANZIONI PENALI**

ART. 137 (sanzioni penali)

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due*

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
  3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
  4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*
  5. *Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*
7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*
9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*
10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
14. *Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.*

**MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

**TITOLO VI**

**SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI**

**TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I**

**SANZIONI**

**ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**

1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
  - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
  - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*
3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*
8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

### ART. 257 (bonifica dei siti)

1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*
3. *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*
4. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

### ART. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. *I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*
2. *Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*
3. *Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*

4. *Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*
5. *Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.*

### ART. 259 (traffico illecito di rifiuti)

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

2. *Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

### ART. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*
4. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

### ART. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

1. *I soggetti che sebbene obbligati ai sensi dell'art. 189 commi 3, 6 e 10 omettono l'iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ed al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 sono puniti:*
  - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
  - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
- 1- bis. *I trasportatori di rifiuti che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema di tracciabilità di cui al comma precedente e all'Albo di cui all'articolo 212, sono puniti:*
  - a) *con la pena dell'arresto da un anno a due anni e con quella dell'ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- b) *con la pena dell'arresto da due anni a tre anni e con quella dell'ammenda d'aventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
2. *Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, inesatte o insufficienti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro ad euro millecinquecentocinquanta.*
3. *Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettantaturo a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calcolo dei dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentoventi euro ad euro tremilacentoturo.*
4. *Al di fuori di quanto previsto dai commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni contenute nel D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila.*

5. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
6. *L'omissione del pagamento, nei termini previsti, del contributo annuale di cui al sistema di tracciabilità di rifiuti previsto all'art. 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, comporta una sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento. La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo in caso di rifiuti pericolosi. Nei casi che precedono, tenendo conto dell'entità della violazione e della sua eventuale reiterazione, l'autorità competente può decidere la sospensione dal servizio nei confronti del trasgressore.*
7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*
9. *Se le indicazioni riportate sulla copia cartacea di cui al comma 7, pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro ad euro millecinquecentocinquanta.*

N.B. l'art. 260-bis viene abrogato dall'art. 6, comma 2 del D.L. 138 del 13 agosto 2011 entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, il 13.08.2011

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

#### Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

#### Titolo II

#### LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE

#### LO SVILUPPO

#### Art. 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività.

1. *All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) *al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;*
  - b) *al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;*
  - c) *è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».*
2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:*
  - a) *il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*
  - b) *l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;*
  - c) *il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;*
  - d) *l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni;*

#### CAPO II

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 279 (sanzioni)

1. *Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due*

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro amilletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a mille euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.*

- 2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille euro.*
- 3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille euro.*
- 4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a mille euro.*
- 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*
- 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille euro.*
- 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.*

### **PUNTO 3)**

**LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150**

**(IN GAZZ. UFF., 22 FEBBRAIO 1992, N. 44).**

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### TESTO COORDINATO ED AGGIORNATO AL D.LG. 300/1999.

**Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.**

#### Art. 1.

1. *Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:*
  - a) *arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;*
  - b) *in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*
2. *L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.*
3. *L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington (1).*

Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

#### Art. 3-bis.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

1. *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*
2. *In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.*

### **PUNTO 4)**

#### **Legge ordinaria del Parlamento n° 549 del 28/12/1993**

#### **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, pubblicata su: Gazzetta Ufficiale Italiana n° 305 del 30/12/1993**

##### Capo I - Finalità e oggetto.

##### Art. 3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.*
2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.*
3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.*
4. *La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.*

5. *Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.*
6. *Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.*
7. *Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

### PUNTO 5)

**Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202**

**"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 -**

**Supplemento ordinario n. 228**

#### Art. 8 - Inquinamento doloso

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi ad due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare*

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

### Art. 9 - Inquinamento colposo

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

## **PUNTO 6)**

### **TITOLO VI**

#### **SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **SANZIONI**

#### ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
  - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
  - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di entiche abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*
3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*
8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

### **PUNTI 7/8) MISURE INTERDITTIVE**

**Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

**"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001**

#### SEZIONE II

#### Sanzioni in generale

#### Art. 9 (punto n. 7) Sanzioni amministrative

1. *Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:*
  - a) *la sanzione pecuniaria;*
  - b) *le sanzioni interdittive;*
  - c) *la confisca;*
  - d) *la pubblicazione della sentenza.*
2. *Le sanzioni interdittive sono:*
  - a) *l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
  - b) *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
  - c) *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
  - d) *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
  - e) *il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

#### Art. 16 (punto n.8) - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. *Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.*
2. *Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi setteanni.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.*

### **15.1 INDICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Vengono definite e identificate aree a rischio quella della produzione e della manutenzione (macchine, attrezzature e impianti installati presso la fabbrica ed i magazzini) relativamente al consumo di sostanze e/o materiali necessari al corretto funzionamento dei processi descritti. Inoltre, limitatamente al consumo di prodotti di “office automation”, si identificano anche come aree a rischio gli uffici / showroom.

Di seguito viene effettuata una descrizione di sostanze e materiali oggetto di smaltimento di rifiuti, secondo i criteri del SISTRI, e altre attività rilevanti ai fini della tutela ambientale.

- a) Produzione di olio esausto (olio consumato per lubrificazione circuiti macchine da maglieria) - Cer 130206 – “scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione”;
- b) Produzione di olio esausto di compressori - Cer 130206 – “scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione”;
- c) Neon Cer 200121 “tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio” cavi elettrici, stampanti, fax, computer - Cer 160214 – “apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213”;
- d) Monitor, tv - Cer 160213 – “apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 “;
- e) Materiale ferroso - Cer 170405 – “ferro e acciaio”;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- f) Cer 150104 – “imballaggi metallici”;
- g) Lavanderia a ciclo chiuso percloroetilene da cui derivano i fanghi di percloroetilene  
- Cer 140604 - “fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati”;
- h) Carta e cartone - Cer 150101 – “imballaggi in carta e cartone”;
- i) Filtri olio - Cer 160107 – “filtri dell’olio”;
- j) Plastica - Cer 150102 – “imballaggi in plastica”;
- k) Batterie al piombo - Cer 160601 - “batterie al piombo”;
- l) Stracci e altri materiali sporchi di olio esausto - Cer 150203 – “assorbenti, materiale filtranti stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202;
- m) Imballaggi in più materiali - Cer 150106 “Imballaggi in materiali misti”;
- n) Toner esausti - Cer 160216- “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215”;
- o) Gestione immissioni in atmosfera (lavaggio a secco con macchina a circuito chiuso);
- p) Pagamento del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque degli insediamenti produttivi;
- q) Gestione rifiuti assimilabili agli urbani;
- r) Sistema di raccolta di rifiuti gestiti in Germania (pagamento canone mensile in base ai quantitativi esportati di materiale di imballaggio).

### **15.2 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DEL CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Per ogni operazione classificata a rischio è necessario che:

- siano adottate specifiche procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante e sia previsto un sistema di aggiornamento costante delle procedure stesse;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- la formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori siano disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e nell'atto costitutivo;
- garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, il processo di decisione autorizzazione e svolgimento delle operazioni a rischio siano agevolmente ricostruibili;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che autorizzano, coloro che attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative conformi alle competenze gestionali ed alle responsabilità organizzative affidate ai singoli soggetti;
- l'accesso ai documenti archiviati sia sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne;
- la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.

In particolare, per ogni operazione significativa in relazione alle attività di selezione e gestione dei rapporti con:

- fornitori terzi di beni, servizi e consulenze
- procacciatori d'affari ed agenti;
- partner commerciali/industriali (ATI, Joint Venture, Consorzi etc.)

è necessario verificare il certificato CCIAA con dicitura antimafia, l'iscrizione ad eventuali albi professionali nel caso di consulente, Liste di riferimento contro il terrorismo) e verificare il rispetto delle Procedure e delle Direttive Aziendali.

### **15.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e partners.

I principi comportamentali generali prevedono l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopraindicati, di:

- porre in essere attività contrarie ai principi di correttezza indicati nel presente;
- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte;
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti in sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato;
- nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio, di lettere di incarico a procacciatori d'affari, contratti con agenti e partner commerciali/industriali (ATI, Joint Venture, Consorzi etc.) occorre che in essi sia prevista, fra le altre: la sottoscrizione di

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della \*\*\* S.r.l. i principi contenuti nel presente Modello, e negli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;
  - l'obbligo da parte della società che presta il servizio e che fornisce il bene di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
  - il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
  - la facoltà per \*\*\* S.p.A di risolvere i contratti in questione in caso di violazioni di tali obblighi.

### **15.4 ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV si contengono nel:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne, delle regole di Corporate Governance e delle prescrizioni del Modello in ordine alla prevenzione dei reati di cui ambientali;
- esame e verifica di eventuali segnalazioni da parte dell'organo di controllo e da ogni altro soggetto;
- disposizione dei conseguenti accertamenti considerati necessari ed opportuni;

L'OdV deve in ogni caso riferire in relazione alla svolta attività di vigilanza e controllo quanto meno con cadenza annuale.

*Capitolo 16*

**ART. 25-DUODECIES DEL D. LGS N. 231/2001**

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Si riporta una descrizione relativa all'art. 25-duodecies, facente riferimento al D. Lgs n. 286 del 25/07/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione).

**Articolo 25 duodecies**

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare**

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

*1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

Il reato presupposto in esame recepisce la normativa dettata dal D. Lgs n. 286/1998-T.U. in materia di immigrazione e, nello specifico, richiama i seguenti commi di cui *infra*:

- comma 1: “*In relazione alla commissione del delitto di cui all'art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286”;*
- comma 1-bis: “*In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”;*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- comma 1-ter: *“In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”;*
- comma 1-quater: *“Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.*

### **Art. 25 duodecies, comma 1:**

l'art. 22, comma 12-bis del predetto T.U. disciplina la circostanza in cui l'ente-dato di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Al verificarsi di tali circostanze-per le quali la disciplina penalistica prevede l'aumento della pena da 1/3 alla 1/2 -l'ente è ritenuto responsabile e quindi soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di € 150.000, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare eccede i limiti stabiliti dall'art. 22 co. 12-bis, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative. In particolare:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere.

La sanzione pecuniaria così comminata, non esclude tuttavia anche l'applicazione congiunta di una sanzione interdittiva a norma dell'art. 13 del medesimo decreto.

### **Art. 25 duodecies, comma 1 bis:**

l'art. 12 del predetto T.U. prevede le disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10).

Per quanto rileva ai fini del D.Lgs 231/2001 l'art. 12, comma 3 dispone che:

*“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*permanente, e' punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

*a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;*

*b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

*c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

*d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*

*e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.”*

Per quanto rileva ai fini del D.Lgs 231/2001 l'art. 12, comma 3 *bis* dispone che:

*“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.”*

Per quanto rileva ai fini del D.Lgs 231/2001 l'art. 12, comma 3 *ter* dispone che:

*“La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

*a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*

*b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto”.*

### **Art. 25 duodecies, comma 1 ter:**

l'Art. 12, comma 5 del predetto T.U. prevede quanto segue:

*“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione*

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.*

### **16.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Con riferimento alla fattispecie in esame, deve considerarsi soggetto attivo del reato, colui il quale:

- procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno;
- si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cassazione Penale Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011), nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato; ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente e comunque tutto quanto concerne la condotta meglio descritta ai punti a), b), c), d), e) e di cui al citato art. 12, comma 3 del Testo Unico dell'immigrazione con le aggravanti di cui ai commi 3 bis e 3 ter ivi contemplate.

Con riferimento al reato di cui sopra, aree potenzialmente a rischio sono considerate:

- Amministrazione;
- Ufficio Personale/Risorse Umane;
- Maestranze addette al trasporto di persone;
- Legale.

### **16.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

È fatto divieto ai destinatari del modello di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato presupposto sopraindicate ovvero porre in essere condotte in sé lecite ma tali da agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

Pertanto è necessario:

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

1. procedere con analisi delle prassi e policy attuate relativamente all'assunzione del personale;
2. evitare l'assunzione di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati già soggiornanti in Italia, che siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro;
3. garantire il rispetto delle corrette procedure di assunzione del lavoratore extracomunitario, presentando specifica richiesta nominativa di nulla osta presso la prefettura competente;
4. inviare il nulla osta al lavoratore che richiede il visto di ingresso per motivi di lavoro;
5. se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, non può attivarsi la procedura diretta di assunzione se non subordinata al rientro nel Paese di provenienza ai fini dell'ottenimento del visto di ingresso.

Si rende necessario introdurre l'esplicita previsione:

- del divieto senza riserve di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata con ricevuta postale;
- del divieto di porre in essere comportamenti atti a promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- del divieto di esporre la persona trasportata a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- del divieto di sottoporre la persona trasportata a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- del divieto di trarre profitto anche indiretto dalle condotte di cui sopra;
- di flussi informativi continui e costanti verso il "dato di lavoro";

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- apposite sanzioni disciplinari in caso di violazione di tutte le norme comportamentali sopra meglio descritte;
- che venga assicurata il rispetto delle norme comportamentali di cui sopra anche dai fornitori per i casi di lavoro interinale, mediante le agenzie specializzate, nonché nei seguenti casi:
  - a) permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (titolare di soggiorno di lunga durata illimitata che ha sostituito la precedente “carta di soggiorno”);
  - b) permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per “assistenza minore”, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
  - c) ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei permessi sopra indicati);
  - d) ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi la responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se viene riconosciuto il compimento del più grave reato di “*Riduzione in schiavitù*”, di cui all'art. 600 del Codice Penale e dell'art. 25-quinquies del D. Lgs n. 231/01 (peraltro di non facile dimostrabilità) o dell'ulteriore reato di “*Associazione per delinquere*”, di cui all'art. 416 del Codice Penale e dell'art. 24-ter del D. Lgs n. 231/01.

### 16.3 ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la corretta attuazione delle suddette procedure, l'ODV può:

- proporre modifiche ed integrazioni alle stesse;
- curare e garantire l'attuazione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da assumere nell'ambito dell'attività a rischio;

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- curare ed assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione del lavoratore straniero residente all'estero;
- condurre un approfondito esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materiae*;
- condurre un esame delle funzioni aziendali chiave quali elementi valutativi utili per la successiva attività di analisi dei rischi.

### *Capitolo 17*

#### **ART. 25-TERDECIES DEL D.LGS 231/2001**

#### **REATI RIGUARDANTI RAZZISMO E XENOFOBIA**

Il 27 novembre 2017, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e modificato dal D.Lgs n. 21/2018 (c.d. Legge Europea 2017) avente lo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, è stato introdotto quale nuovo reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti, l'art. 25-terdecies, rubricato "*Razzismo e xenofobia*".

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il catalogo dei reati presupposto ricompresi nel D. Lgs. n. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato, mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

#### **17.1 LA PREVISIONE NORMATIVA**

L'art. 25-terdecies "*Razzismo e xenofobia*" del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che:

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

I reati cui al predetto articolo sono, dunque, quelli indicati all'art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in ordine al quale “Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Si riportano di seguito i reati previsti dall'art. 25-terdecies del Decreto, con relativa descrizione della condotta penalmente rilevante.

**Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018) art. 604 bis c.p.** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”*

### ***L'aggravante di cui al co. 3-bis dell'art. 3 l. n. 654/1975 (oggi co. 3 dell'art. 604-bis c.p.)***

Il co. 3-bis dell'art. 3 l. 654/1975 - oggi co. 3 dell'art. 604-bis - prevedeva una disposizione introdotta con la l. 16 giugno 2016, n. 115, poi integrata dalla l. 20 novembre 2016, n. 167 (con l'inserimento delle condotte di minimizzazione grave e apologia).

***L'art. 604 ter c.p. prevede le circostanze aggravanti*** “*Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.”*

Tale norma prevede un inasprimento di pena nel caso in cui la propaganda, l'istigazione o l'incitamento fondino sulla negazione, sulla grave minimizzazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra e sempre che le condotte siano connotate da concreto pericolo di diffusione.

Secondo l'opinione dominante in dottrina, si tratta di una circostanza aggravante e non di una fattispecie autonoma mentre non vi è contrasto in ordine alla natura di fattispecie di pericolo concreto.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

I delitti cui può applicarsi l'aggravante in questione non sono tutti quelli contemplati dall'art. 3, l. n. 654/1975, bensì solo quelli che si estrinsecano in una forma di manifestazione del pensiero (propaganda, istigazione, incitamento).

La circ. aggravante in discorso si applica a tutti i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo. Essa presuppone la consumazione di una fattispecie criminosa diversa da quelle espressamente previste dalla l. 13 ottobre 1975, n. 654 (oggi dall'art. 604 *bis* c.p.).

La circostanza – che comporta l'irrogazione della pena della reclusione da 2 a 6 anni – non è, dunque, applicabile agli atti di discriminazione violenta e non, mentre lo è alle condotte associative dell'art. 3 co. 3.

### **17.2 POSSIBILI AMBITI DI COMMISSIONE E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Le predette fattispecie delittuose, oggi facenti parte del catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001, riguardano la discriminazione tanto razziale quanto xenofoba operata nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, stiano essi svolgendo un periodo di prova o siano impiegati a svolgere attività temporanee.

Nello specifico, i contesti maggiormente interessati dalla novella legislativa sono quelli legati all'ambito editoriale, al settore informatico e radiotelevisivo, ma, nell'ambito di società operanti in settori differenti rispetto ai predetti, l'area maggiormente interessata è quella delle Risorse Umane qualora a quest'ultima sia stata attribuita la responsabilità delle forze lavoro.

Alla luce dei richiami normativi di cui sopra, è del tutto evidente come chi abbia la responsabilità della gestione e della conduzione del personale debba prestare la massima attenzione al fine di prevenire, e nel caso sopprimere, episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti.

## **MORANDI S.R.L.**

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

È chiaro che, qualora dovessero verificarsi gli episodi di cui sopra nell'ambito della realtà aziendale di riferimento, tali circostanze dovranno essere prontamente denunciate ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza.

### ***Capitolo 18***

#### **ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D. LGS N. 231/2001**

#### **REATI TRIBUTARI**

#### **AGGIORNAMENTO EX LEGGE N. 157, 19 DICEMBRE 2019**

### **18.1 IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO**

#### **ART. 25-QUINQUIESDECIES “REATI TRIBUTARI”**

Mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2019, n. 301, è stata introdotta la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 con la quale sono stati introdotti i reati tributari, ex art. 25-quinquiesdecies, nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Tale novella legislativa è stata introdotta a seguito della conversione del Decreto Legge n. 124/2019 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” (c.d. Decreto Fiscale), mediante il quale sono state introdotte novità sul piano della lotta all'evasione fiscale e si è manifestata la volontà dell'esecutivo di dare attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 con la quale il Legislatore comunitario aveva richiamato l'esigenza di introdurre, tra le misure penali volte alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea, la repressione dei reati gravi compiuti dalle persone giuridiche in relazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'art. 39 del Decreto Fiscale, rubricato “*Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti*”, ha infatti disposto un generale inasprimento delle pene previste dalle fattispecie incriminatrici per le persone fisiche, caratterizzato tanto da un significativo aumento delle pene edittali, quanto dalla riduzione delle soglie di rilevanza penale. Non solo. La seconda novità introdotta dal predetto articolo, riguarda l'inclusione del delitto di “*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*” (c.d. reato di falsa

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

fatturazione) di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2000 nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa da reato degli Enti.

L'art. 39 del Decreto Fiscale, così come modificato dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", dispone quanto segue:

"Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote<sup>2</sup>;*
  - b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
  - c) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
  - d) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
  - e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
  - f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
  - g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

---

<sup>2</sup> Si ricorda, in via generale, che l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille. Il valore monetario della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

L'analisi del predetto articolo rende necessarie alcune importanti precisazioni in ordine ai reati contestati e ricompresi nel novero di quelli indicati dal D. Lgs. n. 74/2000 in tema di reati tributari.

Nello specifico, le fattispecie delittuose previste e punite dal predetto Decreto riguardano:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).*

In particolare, la previsione di cui all'art. 39, comma 2 del D.L. n. 124/2019, così come convertito nella Legge n. 157/2019, specifica come debbano essere applicate all'Ente ritenuto responsabile, le seguenti sanzioni pecuniarie:

- *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, comma 1 D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 (cinquecento) quote;*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

- per il delitto di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 2, comma 2 bis D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 (quattrocento) quote;
- per il delitto di *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 (cinquecento) quote;
- per il delitto di *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 8, comma 1 D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 (cinquecento) quote;
- per il delitto di *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 8, comma 2 bis D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 (quattrocento) quote;
- per il delitto di *occultamento o distruzione di documenti contabili* di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 (quattrocento) quote;
- per il delitto di *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 (quattrocento) quote.

Inoltre, qualora, a seguito della commissione dei delitti di cui sopra, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In aggiunta a quanto sinora indicato, si sottolinea come il dettato normativo, nei casi di cui al comma 1 e 2, preveda altresì l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (ex art. 9, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 231/2001);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (ex art. 9, comma 2, lett. d) D. Lgs. n. 231/2001);
- divieto di pubblicizzare beni o servizi (ex art. 9, comma 2, lett. e) D. Lgs. n. 231/2001).

Alla luce di quanto sopra, appare pertanto evidente come la norma intenda punire coloro i quali, allo scopo di evadere le imposte, indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni di fatto inesistenti. Essa, infatti, non si limita a punire le condotte evasive dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ma colpisce altresì l'evasione delle imposte dirette e l'estensione agli Enti della responsabilità per questa tipologia di reato viene realizzata proprio attraverso l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies nel D. Lgs. n. 231/2001.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

Quanto al delitto di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, è evidente che lo stesso consti di un reato di mera condotta, a consumazione istantanea e che si realizza nel momento stesso in cui viene presentata la dichiarazione fiscale. D'altro canto è bene precisare che la predisposizione e la registrazione di documenti attestanti le operazioni inesistenti, costituiscono condotte meramente preparatorie e, pertanto, non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo. Al contrario, il reato di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* è punito a titolo di dolo specifico, in quanto risulta essere caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ivi compreso il fine ultimo di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta per sé o altri.

### 18.2 LE DEFINIZIONI

Al fine di meglio comprendere le fattispecie di cui sopra, si ritiene tuttavia fondamentale precisare la terminologia impiegata, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 del D. Lgs. n. 74/2000:

- per *fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- per *elementi attivi o passivi* si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- per *dichiarazioni* si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche;
- il *fine di evadere le imposte* e il *fine di consentire a terzi l'evasione* si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
- riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il *fine di evadere le imposte* ed il *fine di*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*sottrarsi al pagamento* si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

- per *imposta evasa* si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
- le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

### **18.3 LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI E L'ANALISI DEL RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello relativa ai reati tributari si riferisce alle condotte poste in essere da Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio.

La prima, imprescindibile, linea di difesa per prevenire questa particolare tipologia di reati, appare senza dubbio l'adozione di un sistema amministrativo-contabile adeguato, affiancato a sua volta, da un sistema gestionale altrettanto efficace.

La scarsa attenzione dell'Ente agli aspetti contabili e gestionali, costituiscono infatti un terreno fertile per la commissione dei reati oggetto di odierna analisi.

Alla luce delle predette considerazioni, la creazione di un presidio del rischio fiscale, può costituire un ottimo punto di partenza per la prevenzione dei reati di falsa fatturazione. In linea generale, infatti, il presidio del rischio fiscale si estrinseca anzitutto in un preventivo "*risk assessment*", ossia in una preliminare valutazione delle attività e delle aree dell'Ente che risultano a maggior rischio fiscale. Lo stesso, una volta completato, garantirebbe da un lato di comprendere i processi e l'organizzazione interna della Società e, dall'altro, di segnalare eventuali debolezze del sistema, così da permettere nel contempo misure correttive volte a garantire la trasparenza fiscale dell'Ente stesso.

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

### 18.4 ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV si contengono nel:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio d'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza;
- vigilare sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione di riciclaggio;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno e ai suoi sub responsabili;
- vigilare sull'effettiva applicazione del modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare tempestivamente all'Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali – rilevanti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- sovrintendere alla somministrazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

### *Capitolo 19*

#### **ART. 25-SEXIESDECIES “CONTRABBANDO”**

Il D. Lgs. n. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020 in merito all'attuazione della Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, introduce nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*sexiesdecies* rubricato “*Contrabbando*”, che inaugura la responsabilità degli enti per i reati

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

previsti dal D.P.R. n. 43/1973 in materia doganale e che prevede sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

L'attuazione della suddetta Direttiva costituisce un ulteriore passo avanti nell'ambito dell'armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, percorso iniziato con la ratifica e l'esecuzione, mediante la Legge n. 300/2000, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995.

La precipua finalità di tale importante intervento, risiede nel voler conformare il nostro ordinamento ai criteri ed ai principi contenuti nella Direttiva UE 2017/1371 mediante:

- l'introduzione e l'ampliamento di fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- l'estensione dell'area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Appare di tutta evidenza, pertanto, l'importanza di quanto puntualmente riferito soprattutto nella precedente e presente appendice.

Inoltre, è bene precisare che tale intervento normativo riformatore, non è stato conseguito mediante l'introduzione di nuove fattispecie illecite, bensì operando modifiche sotto il profilo sanzionatorio, integrazioni e precisazioni di fattispecie già esistenti nel nostro ordinamento.

### 19.1 LA PREVISIONE NORMATIVA

L'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che:

- “1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

Il riferimento normativo di cui al primo comma, richiama espressamente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in relazione al quale, nel caso di commissione di uno dei reati in esso espressamente richiamati, l’Ente sarà chiamato a rispondere penalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e allo stesso verrà applicata:

- la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- un’aggravante per il caso in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000,00 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia:
  - il divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio);
  - l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revocadi quelli già concessi;
  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. n. 75/2020 inoltre, interviene anche sulla disciplina penale dei reati di contrabbando. L’art. 3 del predetto Decreto, infatti, modificando l’art. 295 del D.P.R. n. 43/1973, prevede l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i delitti previsti dal Decreto, in ordine al quale, è attualmente prevista la pena della reclusione da tre a cinque anni anche nei casi in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro.

L’art. 295 del D.P.R. n. 43/1973 recita infatti:

*“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.*

*Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni.*

- a) *quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
- b) *quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizionali da frapporte ostacolo agli organi di polizia;*
- c) *quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica*

## MORANDI S.R.L.

Con sede in Varese, Via Dandolo n. 1

*amministrazione;*

*d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*

*d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.”*

### 19.2 ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV si contengono nel:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio d'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di contrabbando;
- vigilare sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione di contrabbando;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno e ai suoi sub responsabili;
- vigilare sull'effettiva applicazione del modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali – rilevanti in materia di prevenzione dei fenomeni di contrabbando;
- sovrintendere alla somministrazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale ritenuto esposto al rischio di contrabbando.